


REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815  
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)  
E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

---

## PARTE SECONDA

Genova - Via Fieschi 15

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo € 3,00. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

---

Grafica Veneta S.p.A. - Trebaseghe (PD)  
Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

---

## PARTE SECONDA

---

*Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 28 Dicembre 1988 n. 75*

---

### SOMMARIO

#### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15.10.2004 N. 1133**

**Approvazione modalità attuative dell'articolo 7 comma 4 della l.r. 33/96 "Disciplina dell'agriturismo".**

**pag. 3953**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15.10.2004 N. 1138**

**Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 ai sensi art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 70.000,00 (12° provvedimento).**

pag. 3967

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15.10.2004 N. 1139**

**Prelevamento dal "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004" ai sensi dell'articolo 40, comma 2 della l.r. 15/2002. Euro 50.000,00 (5° provvedimento).**

pag. 3967

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15.10.2004 N. 1142**

**Rilascio di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione del programma di coltivazione della cava di calcare marnoso denominata "Bagoni", nel Comune di Torriglia (GE). Rich.: Frantoi S.r.l.**

pag. 3968

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15.10.2004 N. 1146**

**Approvazione dei Criteri per la redazione dei Piani di bacino stralcio sul bilancio idrico art. 91 l.r. 18/99.**

pag. 3969

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15.10.2004 N. 1152**

**Nuove disposizioni attuative della Legge regionale 12 marzo 2003 n. 10.**

pag. 3997

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E PROMOZIONE 07.10.2004 N. 2060**

**Reg. (CE) n. 1493/99, DGR n. 479 del 21.05.2002 e Decreto del Dirigente n. 2654 del 12.12.2002 relativi all'autorizzazione e assegnazione di diritti di nuovo impianto. Ulteriore assegnazione.**

pag. 4004

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E PROMOZIONE 05.10.2004 N. 2061**

**Attuazione del REG. (CE) n. 1389/2004 del 30.07.2004 e modifica DGR n. 1270 del 21.10.2002 e DGR n. 164 del 14.02.2003 relativi alla regolarizzazione vigneti. Determinazioni.**

pag. 4007

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DERIVAZIONI ACQUA E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI GENOVA 21.09.2004 N. 5455**

**Pratica D/3314. Corso d'acqua: T. Lavagna. Richiedente: Arata Ve-**

**ra. Domanda: in data 29.12.2003 di rinnovo di concessione di derivazione idrica in comune di Cicagna ad uso irriguo.** pag. 4007

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE AREA 05 URBANISTICA E PIANIFICAZIONE GENERALE E DI SETTORE DELLA PROVINCIA DI GENOVA 13.10.2004 N. 4649/91517**

**Comune di Zoagli. Variante al P.R.G. relativa alla previsione della strada comunale di collegamento tra la frazione di Semorile ed il passo dell'Anchetta.** pag. 4008

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE AREA 12 - VIABILITÀ E DEMANIO STRADALE DELLA PROVINCIA DI GENOVA 11.10.2004 N. 5926/113552**

**AP/223. SP n. 66 di Sciarborasca. Lavori di adeguamento funzionale del tratto di arteria compreso tra i km. 7+000/7+700 in Comune di Cogoleto. Determinazione in via provvisoria dell'indennità di esproprio.** pag. 4008

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 30.09.2004 N. 7224**

**Corso d'acqua Torrente Sansobbia - Frazione Ellera - Comune di Albisola Superiore. Licenza di attingimento per derivare una quantità d'acqua di moduli 0,01 (l/sec 1,00) per 8 ore al giorno - dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 ad uso irriguo. Pratica n. 8/04 - identificativo: I0420026. Richiedente: sig.ra Rossello Francesca.** pag. 4009

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 13.10.2004 N. 7556**

**Richiedente: sig. Fracchia Luciano. Licenza annuale di attingimento d'acqua ad uso irriguo per un anno a decorrere dal 13.10.2004 in Comune di Roccavignale - località Valzemola, una quantità d'acqua di moduli 0,005 (l/sec 0,5) per tre ore e mezza giornaliere dalle ore 8,00 alle ore 9,30 dalle ore 18,00 alle ore 20,00. Riferimento: prat. 6/04 - identificativo: I0420018.** pag. 4010

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 18.10.2004 N. 7656**

**R.D. 11.12.1933 n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni. Concessione ai sensi dell'art. 4 del R.D. 1775/1933 e s.m.i. per derivare da nr. 3 pozzi nel Bacino del T. Carenda in Comune di Ceriale una quantità d'acqua di moduli 0,39495 (l/sec 39,50) ad uso irri-**

**guo - Rif. 2580/R-99. Classifica 013.005.001 - Pratica n. 193/03 - Id.: I0400137 - Concessionario: Comune di Ceriale.** pag. 4010

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E ESPROPRI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 13.10.2004 N. 7579**

**Comune di Savona - Lavori di allaccio alla viabilità di Corso Ricci, proseguimento strada del P.R.U. di Lavagnola nell'ambito dei lavori di sistemazione strade, rifacimento pavimentazioni e marciapiedi e interventi vari di riqualificazione nelle zone periferiche. Decreto di integrazione e sostituzione del decreto n. 1587 del 01.03.2004 di determinazione dell'indennità provvisoria.** pag. 4011

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 08.10.2004 N. 592**

**Pratica n. 4965 - Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali per la realizzazione di una barriera acustica in pannelli d'alluminio per una altezza complessiva di m.4,00 rispetto al piano stradale attraversante il torrente Mazzoni, nel Comune di Follo. Ditta: Salt S.p.A.** pag. 4011

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 08.10.2004 N. 593**

**Pratica n. 4793 - Concessione demaniale per il mantenimento di un guado sul torrente Castagnola lungo la strada comunale Costa - Rovereto - Castagnola, nel Comune di Framura. Ditta: Comune di Framura.** pag. 4011

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 18.10.2004 N. 609**

**Deroga n. 274/284 - Corso d'acqua: Canale della Rizzola (Fosso dei Cerri) inerente il rilascio della deroga alla distanza di rispetto spondale, di cui all'articolo 26 comma 2 lettera b) della L.R. n. 9 del 28 gennaio 1993, alla ditta Colombo Danila relativa alla costruzione di due palazzine ed un fabbricato bifamiliare in sponda sinistra del Canale della Rizzola sito nel Comune di Bolano fg. 11 mappali 341, 342, 132, 131, 1115, 1101, 1102, 1084, 1103 ubicato in località Venanzola del Comune di Bolano, (Deroga 274) ed alla ditta Garabini Ferdinando, Garabini Renzo e Camilli Giulietta relativa alla costruzione di n. 3 edifici ad uso residenziale in sponda destra del Canale della Rizzola in Comune di Bolano fg. 11 mappali 127,**

**128, 1262, 1267 località Venanzola del Comune di Bolano (Deroga 284).**

**pag. 4012**

**AUTORIZZAZIONE DELLA COMUNITÀ MONTANA ALTA VAL POLCEVERA 14.10.2004 N. 4295**

**Legge regionale 21.07.1988 n. 30 art. 1 lett. c) e Legge 18.6.1931 n. 987. Autorizzazione impianto vivaio, vendita di sementi, piante e parte di piante. Richiedente: Gambaro Andrea legale rappresentante della GMC S.r.l. con sede in Genova Piazza Carlo Forte 6-7-8-R.**

**pag. 4012**

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

15.10.2004

N. 1133

### Approvazione modalità attuative dell'articolo 7 comma 4 della l.r. 33/96 "Disciplina dell'agriturismo".

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 6 agosto 1996 n. 33  
"Disciplina dell'agriturismo";

Considerato che ai sensi della legge in parola gli imprenditori agricoli che intendono chiedere il rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'agriturismo devono preliminarmente chiedere l'iscrizione all'elenco regionale dei soggetti abilitati e autorizzati all'esercizio dell'agriturismo, suddiviso in sezioni provinciali tenute dalle commissioni provinciali di cui all'art. 12, comma 5 della legge 9 maggio 1975 n. 153;

Visto il decreto legislativo n 99 del 29.03.2004 che ha abrogato l'art. 12, comma 5 della legge 9 maggio 1975 n. 153 e che pertanto le commissioni sopra citate sono da ritenersi abrogate;

Ritenuto di demandare pertanto la tenuta delle sezioni provinciali del suddetto elenco regionale dei soggetti abilitati e autorizzati all'esercizio dell'agriturismo al Servizio Coordinamento Funzioni Ispettive in Agricoltura, che peraltro già svolge le attività di istruttoria per la verifica degli elementi richiesti per l'iscrizione, e la tenuta su supporto informatico dell'intero elenco regionale al Servizio Produzioni Agricole e Promozione;

Sentito il Servizio Coordinamento Funzioni Ispettive in Agricoltura che ha espresso parere favorevole in merito a quanto sopra descritto;

Richiamato l'art. 7, comma 4 della suddetta l.r. 33/96 che affida alla Giunta regionale la determinazione della documentazione da presentarsi a corredo della domanda di iscrizione;

Vista la D.G.R. n. 622 del 06.06.2003 che in applicazione della l.r. 33/96 dispone le modalità per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco regionale in questione;

Considerato che, al fine di aggiornare e snellire i procedimenti amministrativi definiti dalla D.G.R. 622/03, è stata predisposta una nuova documentazione, per provvedere alla iscrizione dell'elenco regionale sopra citato;

Ritenuto di approvare pertanto la documentazione sopra citata necessaria per poter effettuare l'iscrizione dell'elenco regionale;

Ritenuto inoltre che le eventuali successive modifiche alla documentazione sopra citata verranno effettuate con provvedimento del Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Promozione;

Su proposta dell'Assessore per le Politiche dell'Agricoltura e dell'Entroterra;

#### DELIBERA

Di disporre, per i motivi in premessa indicati, che la tenuta delle sezioni provinciali dell'elenco regionale dei soggetti abilitati e autorizzati all'esercizio dell'agriturismo sia affidata al Servizio Coordinamento Funzioni Ispettive in Agricoltura mentre la tenuta su supporto informatico dell'intero elenco regionale sia affidata al Servizio Produzioni Agricole e Promozione;

Di approvare, per i motivi in premessa indicati, le disposizioni di cui al documento allegato al presente atto quale parte integrante e necessaria, relative alle modalità per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco regionale dei soggetti abilitati ed autorizzati all'esercizio dell'agriturismo, alla documentazione da presentarsi a corredo della domanda di iscrizione e alla verifica della persistenza dei requisiti per l'iscrizione;

Di disporre che le eventuali successive modifiche alla documentazione sopra citata verranno effettuate con provvedimento del Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Promozione;

Di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al T.A.R. Liguria o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni



dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO  
Mario Martinero

**Disposizioni per la tenuta, l'aggiornamento e la revisione dell'elenco regionale dei soggetti abilitati ed autorizzati all'esercizio dell'agriturismo, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 33/96**

### 1. Domanda di iscrizione

Gli imprenditori agricoli così come definiti dall'art. 2135 c.c. come modificato dall'art. 1 del Decreto Legislativo n. 228/2001 ed i loro familiari di cui all'art. 230 bis c.c. possono esercitare attività agrituristica soltanto previa iscrizione nell'apposita sezione provinciale dell'Elenco regionale dei soggetti abilitati ed autorizzati all'esercizio dell'agriturismo.

Per ottenere l'iscrizione l'interessato deve proporre apposita domanda su carta bollata al Servizio Coordinamento Funzioni Ispettive in Agricoltura incaricato della tenuta delle sezioni provinciali dell'Elenco, redatta in conformità al modello di cui all'allegato "a" del presente documento, corredata da:

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del d.p.r. 28.12.2000, n. 445) redatta in conformità all'allegato "b";
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del d.p.r. 28.12.2000, n. 445) redatta in conformità all'allegato "c";
- c) relazione tecnica redatta in conformità all'allegato "d";
- d) visure catastali in alternativa alla dichiarazione di identificazione dei terreni di cui al punto b);
- e) estratto di mappa dei terreni coltivati con evidenziati i numeri di particella;
- f) planimetria dei fabbricati adibiti ad attività agriturismo;
- g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cessazione attività (nel caso di subentro).

### 2. Esame della domanda di iscrizione

L'iscrizione all'Elenco regionale viene effettuata dalle sezioni provinciali del Servizio Coordinamento Funzioni Ispettive in Agricoltura.

Esaminata la domanda il Servizio Coordinamento Funzioni Ispettive in Agricoltura, salvo accertamento delle condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 06.08.1996 n. 33, effettua l'iscrizione o meno del richiedente nella sezione provinciale dell'Elenco regionale e notifica l'esito all'interessato con apposito provvedimento dirigenziale.

Dell'avvenuta iscrizione il Servizio Coordinamento Funzioni Ispettive in Agricoltura provvede a darne comunicazione al Sindaco del Comune ove ha sede l'azienda agricola.

Ai fini dell'iscrizione verranno accertati:

i requisiti soggettivi del richiedente ai sensi del comma 1, dell'articolo 2 della l.r. n. 33/96;

l'idoneità degli immobili all'utilizzazione agrituristica ai sensi dell'articolo 5;

la prevalenza dell'attività agricola rispetto all'attività agrituristica ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

A tal fine il Servizio Coordinamento Funzioni Ispettive in Agricoltura verifica che il tempo-lavoro agricolo, calcolato applicando i valori indicati nelle tabelle ettaro-cultura (di cui allegato "e") alle colture e allevamenti effettivamente presenti alla data dell'istanza, sia superiore al tempo-lavoro agrituristico. Per il calcolo di quest'ultimo si utilizzano i parametri e le informazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 3 con riferimento alle attività che il richiedente dichiara di voler esercitare; i limiti alla ristorazione (coperti/anno max autorizzabili) con riferimento al vincolo di cui alla lettera b), comma 2 dell'articolo 2. Il Servizio Coordinamento Funzioni Ispettive in Agricoltura deve verificare se l'azienda agricola, nella situazione in cui si trova al momento della richiesta di iscrizione, sia potenzialmente in grado di garantire il soddisfacimento del vincolo in parola con riferimento all'attività agrituristica di ristorazione richiesta. A tale scopo viene determinato il limite massimo di coperti/anno autorizzabili in base alle attività agricole esercitate utilizzando i valori di produzione lorda vendi-

bile (plv) standard definiti ed aggiornati dalla Commissione regionale per l'agriturismo con riferimento all'unità di superficie delle principali categorie delle colture agricole alimentari. Per quanto riguarda il bestiame il valore di plv standard è individuato dalla Commissione regionale con riferimento all'UBA. La Commissione regionale determina altresì ed aggiorna il costo medio del "menù tipo" agrituristico (valore degli alimenti somministrati in un "menù tipo" agrituristico calcolato utilizzando i prezzi alla produzione).

Per il calcolo dei coperti/anno autorizzabili si procede in questo modo: plv alimentare aziendale diviso il costo medio del "menù tipo", il tutto moltiplicato per 1,99.

Nel caso in cui ricorrono le condizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 il procedimento di calcolo diventa il seguente: plv alimentare aziendale/costo medio del "menù tipo", il tutto moltiplicato per 2,99.

Si evidenzia che non può essere consentita la ristorazione nel caso in cui l'ordinamento colturale in atto sia poco funzionale all'esercizio dell'attività medesima. In particolare dovranno essere presenti, almeno due tra le seguenti tre categorie di attività: seminativo-ortofrutticola, vitivinicola e frutticola specializzata, allevamenti zootecnici.

Nel caso in cui la somma della plv di due categorie non raggiunge il 10% della plv alimentare aziendale complessiva, la stessa viene ricalcolata moltiplicando per dieci la plv delle due categorie in parola.

Il procedimento sopra descritto per la determinazione del limite alla ristorazione non si applica nel caso in cui l'attività prevista consiste in degustazioni o somministrazione prima colazione per le persone alloggiate. Ne è possibile utilizzare i parametri di cui all'articolo 3, comma 3, lettere b) e c) per valutare i limiti all'attività agrituristica in funzione della necessaria prevalenza agricola. In questi casi viene valutata l'ammissibilità della richiesta con riferimento a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1 e dall'articolo 2, comma 2, lettera b) sulla base degli elementi forniti dal richiedente e delle valutazioni tecniche formulate durante l'istruttoria.

### **3. Domanda di variazione/cambio di titolarità nell'attività agrituristica**

Per ottenere una variazione o un cambio di titolarità nell'attività agrituristica l'interessato deve presentare apposita domanda in bollo al Servizio Coordinamento Funzioni Ispettive in agricoltura, redatta in conformità al già citato modello di cui all'allegato "a". Le procedure seguite sono le stesse di quelle descritte per l'iscrizione nel punto precedente. Anche in questo caso al termine dell'istruttoria il Servizio incaricato notifica all'interessato con provvedimento l'attuazione o il rigetto della richiesta di variazione o cambio di titolarità e a darne comunicazione al Sindaco del Comune ove ha sede l'azienda agricola.

### **4. Elenco regionale**

Il Servizio Coordinamento Funzioni Ispettive in agricoltura cura la tenuta e l'aggiornamento delle sezioni provinciali dell'elenco regionale dei soggetti abilitati ed autorizzati all'esercizio dell'agriturismo. L'elenco regionale è tenuto su supporto informatico, dal Servizio Produzioni Agricole e Promozione. Il Servizio Coordinamento Funzioni Ispettive in Agricoltura trasmette periodicamente gli aggiornamenti delle sezioni provinciali dell'elenco regionale alla struttura di cui sopra.

### **5. Aggiornamento dell'elenco e verifica della persistenza dei requisiti per l'iscrizione**


Per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco con la conseguente verifica della persistenza dei requisiti per l'iscrizione, il Servizio Coordinamento Funzioni Ispettive in Agricoltura vi provvede almeno ogni tre anni dalla scadenza dell'anno solare della prima iscrizione e dalle successive riconferme.

A tale scopo si invita l'iscritto a segnalare le eventuali modifiche aziendali e delle attività agricole attraverso la compilazione della stessa modulistica utilizzata in fase di prima iscrizione (allegati a, b, c, d), pena la cancellazione dall'albo.

Successivamente tale Servizio provvede, previo accertamento delle condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 7 della l.r. n. 33/96, ad attuare la conferma, le eventuali variazioni oppure la cancellazione dall'elenco, dandone notifica con decreto dirigenziale all'interessato ed comunicazione al Sindaco del Comune ove ha sede l'azienda agrituristica.



Allegato a



Bollo

**ALLA REGIONE LIGURIA**Servizio Coordinamento Funzioni Ispettive in Agricoltura  
Ispettorato Agricolo di \_\_\_\_\_

Il sottoscritto, Cognome \_\_\_\_\_, Nome \_\_\_\_\_

In qualità di

- Titolare
- Contitolare
- Legale Rappresentante

della Azienda \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

- l'iscrizione
- di subentrare nella titolarità dell'azienda agrituristica iscritta al n. ....
- la variazione dell'iscrizione. nell'elenco regionale dei soggetti abilitati ed autorizzati all'esercizio dell'agriturismo ai sensi della legge regionale 6 Agosto 1996 n.33.

**Allegati alla presente domanda**

- Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (art.46 del d.p.r. 28/12/2000, n.445)
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art.47 del d.p.r. 28/12/2000, n.445)
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art.47 del d.p.r. 28/12/2000, n.445) di cessazione attività
- Relazione tecnica redatta in conformità all'allegato relativo alle disposizioni per la tenuta, l'aggiornamento e la revisione dell'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'agriturismo.
- Visure catastali in alternativa alla dichiarazione di identificazione dei terreni di cui al punto 5) dell'allegato 3
- Estratto di mappa dei terreni coltivati con evidenziati i numeri di particella;
- Planimetria dei fabbricati adibiti ad attività di agriturismo

Data \_\_/\_\_/\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

allegato b

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI  
(Art.46 del D.P.R. 28/12/2000, n.445)**

Il sottoscritto,  
Cognome \_\_\_\_\_, Nome \_\_\_\_\_

*consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n°445, dichiara:*

- 1) di essere nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_
- 2) di essere residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ tel \_\_\_\_\_
- 3) di essere cittadino \_\_\_\_\_
- 4) di essere
- imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Cod. Civ.,
- rappresentante \_\_\_\_\_ legale \_\_\_\_\_ dell'azienda \_\_\_\_\_ denominata \_\_\_\_\_
- 5) \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ essere \_\_\_\_\_ titolare \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ partita \_\_\_\_\_ I.V.A. \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_
- 6) di essere titolare del seguente codice fiscale \_\_\_\_\_
- 7) di essere iscritto al Registro Imprese Agricole c/o la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n° \_\_\_\_\_
- 8) di essere iscritto all' INPS Sede Provinciale di \_\_\_\_\_ sez \_\_\_\_\_ al n° \_\_\_\_\_
- 9) di essere attualmente nella seguente posizione lavorativa \_\_\_\_\_

Data \_\_/\_\_/\_\_

Il dichiarante

\_\_\_\_\_  
Firma per esteso e leggibile

L'interessato ha il diritto di firmare la presente dichiarazione alla presenza del dipendente addetto oppure firmarla ed inviarla unitamente a fotocopia del documento di identità in corso di validità (che equivale a tutti gli effetti alla firma apposta in presenza del dipendente).

INFORMATIVA ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003.

- Le finalità dei trattamenti dei dati sono quelle esclusivamente legate all'istruttoria della presente istanza, qualora fosse necessario utilizzare detti dati per altre procedure ne sarà richiesta preventiva autorizzazione;
- Il trattamento dei dati avviene su base cartacea e supporto informatico;
- Il conferimento dei dati indicati in domanda è obbligatorio perché indispensabili per l'istruttoria;
- Un eventuale rifiuto nella fornitura dei dati richiesti comporterà l'automatica archiviazione dell'istanza;
- In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art.13 della Legge 675/96.
- Con la Sua sottoscrizione fornisce il Suo consenso ai trattamenti ed alle comunicazioni di cui sopra.

Data \_\_/\_\_/\_\_

Firma

**REGIONE LIGURIA**

La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva è stata apposta in mia presenza dall'interessato/a

Sig \_\_\_\_\_ identificato

mediante \_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_

IL DIPENDENTE ADDETTO

(Firma, qualifica e nome)

allegato c

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**  
**(Art.47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445)**

Il sottoscritto, Cognome \_\_\_\_\_, Nome \_\_\_\_\_

*consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n°445, dichiara:*

1)

- di condurre direttamente, in qualità di titolare/contitolare  
 di essere legale rappresentante

di un'azienda agricola denominata \_\_\_\_\_  
 ubicata in Prov \_\_\_\_\_, Comune \_\_\_\_\_  
 Frazione, Via e n. civico \_\_\_\_\_  
 Numero di telefono \_\_\_\_\_ Numero di fax \_\_\_\_\_  
 con una superficie complessiva di ha \_\_\_\_\_

Area protetta

- si  
 no

Azienda biologica certificata

- si  
 no  
 parzialmente

Ordinamenti produttivi (solo nel caso in cui si richieda la ristorazione)

- Seminativo ortofrutticolo  
 Vitivinicolo e frutticolo specializzato  
 Allevamenti zootecnici

Cooperativa o consorzio cui si aderisce (specificare la  
 tipologia) \_\_\_\_\_

2) che la ripartizione della superficie complessiva è la seguente

Proprietà: ha \_\_\_\_\_

Usufrutto: ha \_\_\_\_\_

Comproprietà: ha \_\_\_\_\_ Comproprietari

Cognome	Nome	Codice fiscale

Affitto: ha \_\_\_\_\_

Proprietari

Cognome	Nome	Codice fiscale	Data scadenza contratto	Data registr. contratto

3) che l'ordinamento colturale dell'azienda è il seguente :

Tipo coltura	Superficie utilizzata

4) che l'azienda ha la seguente consistenza zootecnica:

Specie di bestiame	Numero di capi

5) che i terreni aziendali sono così identificati:

Prov	Comune	Sez	Foglio	Particella	Sub.	Intestatario	Sup. catastale	Cat. catastale

6a) che i fabbricati a catasto terreni da utilizzare ai fini agrituristici sono così identificati:

Prov	Comune	Sez	Foglio	Particella	Sub	Intestatario

6b) che i fabbricati a catasto urbano da utilizzare ai fini agrituristici sono così identificati:

Prov	Comune	Sez	Foglio	Particella	Sub.	Intestatario

7) INFORMATIVA ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003.

- Le finalità dei trattamenti dei dati sono quelle esclusivamente legate all'istruttoria della presente istanza, qualora fosse necessario utilizzare detti dati per altre procedure ne sarà richiesta preventiva autorizzazione;
- Il trattamento dei dati avviene su base cartacea e supporto informatico;
- Il conferimento dei dati indicati in domanda è obbligatorio perché indispensabili per l'istruttoria;
- Un eventuale rifiuto nella fornitura dei dati richiesti comporterà l'automatica archiviazione dell'istanza;
- In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art.13 della Legge 675/96.
- Con la Sua sottoscrizione fornisce il Suo consenso ai trattamenti ed alle comunicazioni di cui sopra.

Data   /  /  

Firma \_\_\_\_\_

L'interessato ha il diritto di firmare la presente dichiarazione alla presenza del dipendente addetto oppure firmarla ed inviarla unitamente a fotocopia del documento di identità in corso di validità (che equivale a tutti gli effetti alla firma apposta in presenza del dipendente).

## REGIONE LIGURIA

La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva è stata apposta in mia presenza dall'interessato/a

Sig. \_\_\_\_\_ identificato

mediante \_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_

IL DIPENDENTE ADDETTO

(Firma, qualifica e nome)

### Da allegare:

- relazione tecnica redatta in conformità all'allegato "b" relativo alle disposizioni per la tenuta, l'aggiornamento e la revisione dell'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'agriturismo;
- visure catastali in alternativa alla dichiarazione di identificazione dei terreni di cui al punto 5;
- estratto di mappa dei terreni;
- planimetria dei Fabbricati adibiti ad attività agrituristica.





**FABBRICATI DA UTILIZZARE AI FINI AGRITURISTICI**

Fabbricato Dati catastali (foglio, mappale)	Anno costruzione	Stato conservazione: • buono • totalmente da ristrutturare • parzialmente da ristrutturare	Superficie totale (mq)	Localizzazione • Azienda • Centro abitato	Utilizzo previsto: • Ristoro • Alloggio	Superficie utilizz. a fini agritur.

**OSPITALITÀ IN LOCALI AZIENDALI**

Num. posti letto \_\_\_\_\_

Num. giornate di apertura \_\_\_\_\_

Giornate agrituristiche \* \_\_\_\_\_

Note \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**OSPITALITÀ IN SPAZI APERTI Area destinata ad agriturismo**

Prov	Comune	Sez	Foglio	Particella

Num. ospiti \_\_\_\_\_

Num. giornate di apertura \_\_\_\_\_

Descrizione analitica del tempo-lavoro ad essa dedicato

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Totale giornate agrituristiche per anno \_\_\_\_\_

**RISTORAZIONE**

Num. coperti al giorno \_\_\_\_\_

Num. giornate di apertura \_\_\_\_\_

Giornate agrituristiche \* \_\_\_\_\_

Note \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**RISTORAZIONE SOLO PRIMA COLAZIONE**

Num. colazioni al giorno \_\_\_\_\_

Num. giornate di apertura \_\_\_\_\_

Descrizione analitica del tempo-lavoro dedicato \_\_\_\_\_

---

---

Totale giornate agrituristiche per anno della attività di prima colazione \_\_\_\_\_

**ATTIVITÀ COMPLEMENTARI**

- culturali
- sportive
- ricreative
- turistico-venatorie

Descrizione analitica delle attività previste e del tempo-lavoro ad esse dedicato

---

---

Totale giornate agrituristiche per anno delle attività complementari \_\_\_\_\_

**TOTALE GIORNATE AGRICOLE** \_\_\_\_\_

**TOTALE GIORNATE AGRITURISTICHE** \_\_\_\_\_

**NOTE**

---

---

---

Data \_\_/\_\_/\_\_

Firma \_\_\_\_\_

*\* Per il calcolo delle giornate agrituristiche (tempo lavoro impiegato nelle attività agrituristiche) utilizzare i parametri indicati al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 1996 n. 33*

## Allegato e

<p>Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 3 febbraio 1970, n.7 per la provincia di Savona.</p>			<p><i>Colture altamente specializzate:</i></p>	
<p><i>Colture:</i></p>			<p>garofani 2000</p>	
Seminativo semplice	60 giornate per ettaro		rose	700
Seminativo arborato	78 id.		asparagus	600
Seminativo irriguo	99 id.		fiori di mazzeria, incluse margherite e bulbose	500
Seminativo arborato irriguo	150 id.		calle, mimose e ginestre	300
Pascolo	9 id.		palmeto da foglie recise	200
Prato naturale	18 id.		lavandeto	50
Castagneto	15 id.			
Bosco	6 id.		<i>colture in serra:</i>	
Canneto	9 id.		garofani	2300
Vigneto specializzato	180 id.		rose	1000
Oliveto	120 id.		straelizie	500
Orto-frutteto	390 id.		ortaggi	800
Frutteto	198 id.			
Orto - irriguo	600 id.		<i>bestiame:</i>	giornate per ettaro
Orto in serra	780 id.		bovini	12
Garofani in serra	2280 id.		suini	4
Colture floricole da mazzetti	480 id.		ovini	2
<p><i>Bestiame:</i></p>			<p>Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 per la provincia di Imperia.</p>	
Bovini da lavoro	12 giornate per capo		<p><i>Colture:</i> giornate per ettaro</p>	
Bovini da reddito	18 id.		Agrumeto specializzato in produzione	120
Equini	15 id.		Asparagus springeri sotto stuoia	610
Ovini	1,80 id.		Asparagus sringeri in pien'aria	528
Suini	6 id.		Asparagus plumosus sotto stuoie	690
			Asparagus plumosus sotto vetro	720
			Bulbose e rizomatose da fiore reciso in serra	550
			Buibuso e risomatose da fiore reciso in pien'aria	470
			Orchidee	450
			Calle in pien'aria	280
			Calle in serra	430
			Canneto	45
			Carciofo in produzione	260
			Carciofo poliennale	180
			Castagneto da frutto	14
			Colture ortive in pien'aria (con due o tre succ.	
			Annue)	700
			Colture ortive in pien'aria con piante legnose	500
			Colture di ortaggi misti in serra	1200
			Elicrysio (clircysium italicum)	100
			Fiore da mazzeria fiore reciso colt. Spec. (esclusa	
			Violetta)	600
			Frutteto specializzato (pescheto)	180
			Frutteto promiscuo in produzione in montagna	
			(ciliegio, pero, melo)	30
			garofani in coltura speciale in pien'aria (senza	
			barbatellaio)	2050
			garofani in coltura speciale in pien'aria (con	
			barbatellaio)	2230
			garofani sotto stuoie coltura speciale (con	
			barbatellaio)	2480
<p>Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970 n. 7.</p>				
<p>Colture ordinarie e boschive: giornate per ettaro</p>				
seminativo semplice	60			
seminativo arborato	80			
seminativo irriguo	100			
seminativo arborato irriguo	150			
prato naturale	20			
pascolo	10			
canneto	10			
incolto produttivo	4			
castagneto da frutto	16			
bosco	6			
<p>colture specializzate:</p>				
ortaggi di pieno campo	300			
orto irriguo	600			
orto frutteto	400			
frutteto	200			
vigneto	180			
oliveto	125			
oliveto-vigneto	150			

		Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970 n. 7 per la provincia di La Spezia			
Garofani sotto vetro	2350				
Garofani sotto vetro (con barbatellaio)	2530				
Garofani in terreno a riposo cons. resum.					
A carciofo	260				
Giardini e parchi	750				
Lavandeto in produzione	32				
Margherite	600				
Mimose e ginestre	314				
Oliveto specializzato (densita' piante 250 ettaro)	120				
orto sciutto	210				
palmeto da foglia recisa	220				
vivaio di palma ornamentale	650				
vivaio piante ornamentali varie in pien'aria sotto pergolato	1200				
vivaio piante ornamentali varie in serra e cassoni	1600				
prato artificiale (erba medica, trifoglio)	55				
prato naturale	24				
rose in coltura specializzata in pien'aria	810				
rose in coltura specializzata sotto serra fredda	1200				
rose in coltura specializzata sotto serra calda	1300				
seminativo (cereali)	50				
seminativo (legumi)	86				
seminativo (patate)	100				
stralizia	420				
vigneto in coltura specializzata (uva da vino)	180				
violette	720				
bestiame:	giornate per capo				
bovini da allevamento per la produzione del latte	20				
bovini ed equini da lavoro	15				
ovini e caprini (allevamento semibrado)	6				
suini	12				
		Culture			
		giornate annue per ettaro			
		Culture in serra:			
		1^zona alta e media vara	2^ zona collina Litoranea	3^ zona collina litoranea di La Spezia	
Garofani		2000	2000	2000	
Rose		900	900	900	
Piante ornamentali		1500	1500	1500	
Ortaggi		700	700	700	
		Culture altamente specializzate a pieno campo:			
		Campo:			
fiori da mezzetteria e bulbose		350	350	350	
		colture specializzate a pieno campo:			
		ortaggi in coltura asciutta			
orto irriguo		250	250	200	
orto frutteto		500	500	500	
frutteto		350	350	350	
vigneto puro		200	250	150	
oliveto		220	350	150	
oliveto-vigneto		110	130	100	
oliveto-vigneto		150	170	120	
		colture ordinaria e boschiva:			
seminativo semplice		55	60	45	
seminativo arborato		75	80	65	
seminativo semplice irriguo		70	80	70	
seminativo arboreo irriguo		140	150	110	
prato naturale		20	20	15	
pascolo		5	5	5	
bosco		15	15	15	
castagneto		20	20	20	
		BESTIAME			
		Allevamenti:			
		Bovini;			
razionale		5	5	5	
tradizionale		20	20	20	
		equini:			
tradizionale		20	20	20	

	Suini:			
	razionale	0,5	0,5	0,5
	tradizionale	6	6	6
	ovini:			
	tradizionale	3	3	3
	animali da cortile:			
	razionale (ogni 100 capi)	10	10	10
	N.B.			
	1^ ZONA: Comuni di: Beverino, Bolano, Borghetto Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carro, Carrodano, Follo, Maisana, Pignone, Ricco' del golfo, Rocchetta Vara, Sesta Godano, Varese Ligure, Zignago.			
	2^ ZONA: Comuni di: Bonassola, Deiva marina, Framura, Levanto, Monterosso al Mare, Portovenere, Riomaggiore, Vernazza.			
	3^ ZONA: Comuni di: Ameglia, Arcola, Castelnuovo Magra, La Spezia, Lerici, Ortonovo, S. Stefano Magra, Sarzana, Vezzano Ligure.			

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

15.10.2004

N. 1138

### **Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 ai sensi art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 70.000,00 (12° provvedimento).**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

Visto in particolare l'art. 37, comma 2 in virtù del quale "La Giunta regionale può effettuare con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge";

Vista la legge regionale 2 aprile 2004, n. 8 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2004";

Visto il Documento "Bilancio per capitoli - Esercizio finanziario 2004" allegato alla D.G.R. n. 316/2004;

Considerato che con nota n. 1562 del 05.10.2004 il Direttore Generale della Direzione Centrale Risorse Umane Finanziarie e Strumentali ha richiesto le seguenti variazioni compensative in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 18.102 "Spesa di funzionamento":

(euro)

- capitolo 485 "Quota locazione finanziaria e relative spese per immobili regionali"	= 70.000,00 <u>= 70.000,00</u>
- capitolo 425 "Spese postali, telegrafiche, per bolli e carte bollate"	± 70.000,00 <u>± 70.000,00</u>

Ritenuto che ricorrano le condizioni per effet-

tuare le variazioni compensative richieste in termini di competenza e di cassa all'interno della U.P.B. 18.102 dal capitolo 485 al capitolo 425 per l'importo di euro 70.000,00;

Su proposta dell'Assessore alle Finanze e Organizzazione;

#### DELIBERA

di apportare le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Documento "Bilancio per capitoli - Esercizio finanziario 2004" in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 18.102 "Spesa di funzionamento":

(euro)

- capitolo 485 "Quota locazione finanziaria e relative spese per immobili regionali"	= 70.000,00 <u>= 70.000,00</u>
- capitolo 425 "Spese postali, telegrafiche, per bolli e carte bollate"	± 70.000,00 <u>± 70.000,00</u>

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO  
Mario Martinero

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

15.10.2004

N. 1139

### **Prelevamento dal "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004" ai sensi dell'articolo 40, comma 2 della l.r. 15/2002. Euro 50.000,00 (5° provvedimento).**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";



Visto in particolare l'art. 40, che:

- al comma 1 prevede "Nel bilancio annuale è iscritto un fondo di riserva per spese obbligatorie dipendenti dalla legislazione in vigore";
- al comma 2, prevede "Con deliberazione della Giunta regionale sono prelevate dal fondo le somme per integrare gli stanziamenti rivelatisi insufficienti relativi a spese obbligatorie e d'ordine specificate nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 3, punto 1)";

Vista la legge regionale 2 aprile 2004, n. 8 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2004";

Visto in particolare l'art. 12 della citata l.r. 8/2004;

Visto il Documento "Bilancio per capitoli - Esercizio finanziario 2004" allegato alla D.G.R. n. 316/2004;

Considerato che con nota n. 4105 del 05.10.2004 il Dirigente del Settore Avvocatura ha richiesto l'impinguamento dell'importo di euro 50.000,00 dello stanziamento in termini di competenza e cassa, nell'ambito dell'U.P.B. 18.102 "Spesa di funzionamento", del capitolo 445 "Spese per incarichi a legali esterni, periti ed accessorie";

Rilevato che il citato capitolo 445 della spesa figura nell'elenco delle spese obbligatorie d'ordine allegato al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004;

Ritenuto di dover procedere all'impinguamento richiesto onde consentire gli impegni e i pagamenti relativi;

Su proposta dell'Assessore alle Finanze e Organizzazione;

#### DELIBERA

di prelevare dal fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine - UPB 18.105 - la somma di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) in termini di competenza e di cassa per impinguare per pari importo lo stanziamento di competenza e di cassa dell'U.P.B. 18.102 "Spesa di funzionamento", mediante le seguenti variazioni allo stato di pre-

visione della Spesa del Bilancio per l'anno finanziario 2004 e conseguentemente al Documento "Bilancio per capitoli - Esercizio finanziario 2004":

- a) variazioni allo stato di previsione della Spesa del Bilancio per l'anno finanziario 2004 in termini di competenza e di cassa

U.P.B. 18.105  
"Fondi di riserva" - 50.000,00  
(cinquantamila/00)

U.P.B. 18.102  
"Spesa di funzionamento" + 50.000,00  
(cinquantamila/00)

- b) variazioni al documento "Bilancio per capitoli - Esercizio finanziario 2004" in termini di competenza e di cassa

U.P.B. 18.105 Cap. 9570  
"Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine" - 50.000,00  
(cinquantamila/00)

U.P.B. 18.102 Cap. 445  
"Spese per incarichi a legali esterni, periti ed accessorie" + 50.000,00  
(cinquantamila/00)

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO  
Mario Martinero

---



---

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

15.10.2004

N. 1142

**Rilascio di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione del programma di coltivazione della cava di calcare marinoso denominata "Bagoni", nel Comune di Torriglia (GE). Rich.: Frantoi S.r.l.**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

## DELIBERA

1. di accogliere, per le motivazioni in precedenza indicate e subordinatamente alle condizioni e con la precisazione sopra specificate, la domanda di autorizzazione presentata dal Rag. Cavalletti Mario, in qualità di Amministratore della "Frantoi S.r.l." per la realizzazione del programma di coltivazione della cava di calcare marnoso denominata "Bagoni", nel Comune di Torriglia (GE), nei termini di cui alla citata documentazione allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale; la validità della presente autorizzazione ai sensi dell'art. 16 del citato R.D. n. 1357/1940 risulta fissata al 31.10.2009;
2. di dare mandato al Servizio Tutela del Paesaggio di notificare la presente autorizzazione al Ministero dell'Ambiente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 42/2004.

Avverso la presente deliberazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla L. 06.12.1971, n. 1034, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Il presente provvedimento viene pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO  
Mario Martinero

(allegato omesso)

---



---

**DELIBERAZIONE DELLA  
GIUNTA REGIONALE**

15.10.2004

N. 1146

**Approvazione dei Criteri per la redazione dei Piani di bacino stralcio sul bilancio idrico art. 91 l.r. 18/99.**

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- la L. 18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" ed, in particolare, l'art. 17, c. 6 ter, che prevede, tra l'altro, che i Piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che in ogni caso devono costituire fasi consequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3 della stessa legge;
- il D. Lgs. 152/99 e succ. mod. ed int. avente per oggetto "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" ed, in particolare,
  - l'art. 22 che prevede al
    - c. 2 che nei piani di tutela siano adottate le misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico come definito dall'Autorità di bacino, nel rispetto delle priorità della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa, compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative;
    - c. 4 che il Ministero dei LL.PP. di concerto con gli altri Ministeri e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni definisca le "linee guida" per la predisposizione del bilancio idrico comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del deflusso minimo vitale;
  - l'art. 42 che prevede al
    - c. 1 che, al fine di garantire l'acquisizione delle informazioni necessarie alla redazione del piano di tutela, le regioni provvedano ad elaborare programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo;

- c. 3 che, nell'espletamento dell'attività conoscitiva di cui al comma 1, le amministrazioni siano tenute ad utilizzare i dati e le informazioni già acquisite, con particolare riguardo a quelle preordinate alla redazione dei piani di risanamento delle acque, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, nonché a quelle previste dalla legge 18 maggio 1989, 183;
  - l'art. 43 c. 1 che le regioni elaborino programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico;
  - l'art. 44 che prevede tra l'altro che il piano di tutela delle acque:
    - costituisca un piano stralcio di settore del piano di bacino, ai sensi dell'art. 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183 e sia articolato secondo le specifiche indicate nell'allegato 4 del D.lgs stesso;
    - contenga, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui al d.lgs. 152/1999, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico;
  - la L.R. 28 gennaio 1993 n. 9, recante "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183" ed, in particolare l'art. 8, comma 2, lett. b) e g), in base al quale il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di rilievo regionale stabilisce criteri, metodi ed obiettivi per la elaborazione dei singoli piani di bacino, in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui al citato art. 2, c. 2 nonché i criteri e le direttive vincolanti per il rilascio di provvedimenti, di autorizzazione e di concessione per lo svolgimento delle funzioni in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di rilievo regionale;
  - la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia", ed in particolare l'art. 91 comma 1 lett. a) che riserva alla competenza della Regione l'elaborazione dei criteri per la formazione, il coordinamento ed la verifica di efficacia dei piani di bacino idrografici, e l'art. 96, commi 2 e 3, che individua, tra gli organi dell'Autorità di bacino di rilievo regionale, il Comitato Istituzionale, costituito dalla Giunta regionale e presieduto dal Presidente della Giunta;
  - la D.G.R. n. 1705/2003 "Decreto legislativo 152/99 e succ. mod.ed int. Approvazione iter procedurale, contenuti del Piano regionale di Tutela delle acque ed elenco dei corpi idrici significativi";
  - la D.G.R. n. 1708/2003 "Legge regionale 18/99 e decreto legislativo 152/99: utilizzazione dei fondi derivanti dai canoni demaniali ai fini della tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico";
  - il decreto del Direttore Generale della direzione centrale Affari Organizzativi n. 768 del 22.12.2003, con il quale è stata approvata la convenzione Regione/Datsiel relativa all'Approvazione del Progetto annuale Informattizzazione, che prevede, tra l'altro, l'assistenza tecnica specialistica per la progettazione informatica e l'implementazione della banca dati ambientale delle concessioni idriche regionali;
  - il decreto del dirigente del Settore Ciclo Integrato e Gestione delle Risorse Idriche n. 91/2004 "Delibera Giunta Regionale 1708/2003 - Modalità attuative delle azioni di supporto richieste ad ARPAL ai fini della redazione del Piano di Tutela della acque di cui all'art. 44 del D.lgs 152/99 e relative modalità di liquidazione";
  - la D.G.R. n. 540/2004 "Approvazione obiettivi su scala di bacino e priorità degli interventi per la redazione del Piano regionale di tutela delle acque ex art. 44 del D.lgs. 152/99";
- Premesso che
- il piano regionale di tutela delle acque deve essere elaborato con riferimento agli allegati 3 e 4 del D.Lgs. 152/99 e succ. mod. ed int., che presuppongono il coordinamento e l'integrazione del piano di tutela di cui all'art. 44 con i risultati della pianificazione di bacino sul bilancio idrico di cui all'art. 22;
  - la D.G.R. 1705/2003, a tal fine, ha previsto, tra

l'altro, che il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino di rilievo regionale approvi i criteri la redazione dello stralcio sul bilancio idrico dei piani di bacino;

- nella seduta della Conferenza Stato - Regioni del 17 giugno 2004 si è raggiunta un'intesa relativa alle "Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino (art. 22 comma 4 d.lgs. 11 maggio 1999 n. 152)";
- con D.G.R. n. 1119 del 8 ottobre 2004 è stato adottato lo schema di Piano di tutela delle acque, attualmente sottoposto ad inchiesta pubblica con le modalità indicate all'art. 12 c. 2 lett. a) della L.R. 18/99;

Considerato che:

- il documento sopra richiamato relativo alle "Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino (art. 22 comma 4 d.lgs. 11 maggio 1999 n. 152)" è stato oggetto di analisi congiunta tra Regione e Amministrazioni provinciali;
- in particolare risulta necessario, pur condividendo l'impostazione generale di tali linee guida, in ragione della specificità dei bacini regionali e vista la carenza di dati di base di difficile reperimento e per l'impossibilità di una applicazione compiuta di alcuni criteri, corredare tale documento con indicazioni e precisazioni come risultano nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
- tale documento con le osservazioni di cui sopra è stato esaminato con parere favorevole, nella seduta del 7 ottobre 2004, dal Comitato Tecnico Regionale - Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino;

Considerato, altresì, che:

- la redazione del piano del bilancio idrico presuppone, proprio in ragione dei dati in posses-

so, un processo continuo che si svilupperà per fasi e approfondimenti successivi che richiedono azioni di indagine articolate nel tempo e impostate in modo tale da consentire l'integrazione con i dati sviluppati nel piano regionale di tutela delle acque;

- i risultati della pianificazione di bacino sul bilancio idrico, che sarà posta in essere dalle Province, saranno inseriti nel Piano regionale di Tutela delle acque;

Ritenuto, pertanto, necessario che la Giunta regionale, nella sua qualità di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino di rilievo regionale ai sensi dell'art. 96 c. 3 l.r. 18/99, approvi i criteri per la redazione dei Piani di bacino stralcio per il bilancio idrico, di cui all'allegato A al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Su proposta dell'Assessore al Territorio e Ambiente;

#### DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa

1. di approvare i criteri per la redazione dei Piani di bacino stralcio per il bilancio idrico, di cui l'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di pubblicare il presente atto e il relativo allegato sul Bollettino Ufficiale e sul sito Internet della Regione.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO  
Mario Martinero

(segue allegato)

## ALLEGATO A

### CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL BILANCIO IDRICO

#### PREMESSA

L'acqua, bene primario, è un elemento rinnovabile ma limitato.

Il nostro paese è tra i più ricchi d'acqua al mondo ma è anche il paese che consuma più acqua in Europa.

La disponibilità d'acqua diminuisce ogni anno a causa di diversi fattori e le località in emergenza idrica crescono di numero anche in ragione del fatto che la politica del riciclo e del riutilizzo non è praticata.

L'andamento climatico degli ultimi anni ha fatto registrare un'alternanza di periodi di siccità e di precipitazioni intense che hanno accentuato i problemi legati al controllo delle piene e della difesa idrogeologica condizionando la disponibilità delle risorse con conseguenti disservizi nelle erogazioni.

Altro importante fattore di riduzione della disponibilità è costituito dallo sbarramento o deviazione dei fiumi. Infatti in questo modo viene alterato l'ecosistema fluviale, impedito il regolare deflusso delle acque e dei sedimenti con effetti "devastanti" sugli equilibri del sistema idrogeologico e del ciclo naturale dell'acqua. Anche la cattiva gestione delle acque di scarto e l'intenso sfruttamento agricolo di alcune aree, che implica l'utilizzo di fertilizzanti chimici ed inquina le riserve idriche, ne limita la possibilità di utilizzo.

Pertanto risulta sempre più stringente la necessità di operare una politica di utilizzo di tale indispensabile risorsa che attraverso la conoscenza della quantità e qualità della stessa permetta una gestione sostenibile di quello che ormai viene chiamato "l'oro blu". Uso sostenibile di tale risorsa finalizzato a preservarla per le generazioni future permettendone al contempo un'equa condivisione e accessibilità presupposto fondativo per migliorare la qualità della vita e per consentire lo sviluppo economico.

La predisposizione del bilancio idrico è finalizzata alla tutela della risorsa intesa sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, in modo da consentire un consumo idrico sostenibile e da concorrere al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale ai sensi del D.lgs.152/99 e s.m.i. art.44,c.4 lett. d).

Il bilancio idrico, infatti, rappresenta una componente fondamentale del modello quali-quantitativo di bacino destinato alla rappresentazione in continuo della dinamica idrologica ed idrogeologica, degli usi delle acque e dei fenomeni di trasporto e trasformazione delle sostanze inquinanti nel suolo e nei corpi idrici. In tal senso il bilancio idrico diventa uno strumento basilare per la predisposizione dei Piani di tutela.

#### INQUADRAMENTO NORMATIVO

Il D.lgs.152/99: "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della Direttiva 91/21/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della



Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" introduce un nuovo strumento di programmazione il "Piano di tutela delle acque", che ha la finalità di definire la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee mediante:

- il pieno recepimento delle Direttive comunitarie 91/271 e 91/676;
- una politica della tutela delle acque che integra gli aspetti qualitativi con quelli quantitativi;
- una politica di risanamento e prevenzione basata sugli obiettivi di qualità dei corpi idrici recettori e sulla necessità di diversificare le azioni di prevenzione in base alle criticità presenti sul territorio (aree sensibili e zone vulnerabili);

Tali finalità si sostanziano in una serie di punti specifici:

- indicare gli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione assunti sulla scala regionale e disporre il coordinamento (art.4,);
- effettuare la classificazione dei corpi idrici e delle aree da assoggettare a speciale prevenzione o risanamento;
- adottare le misure per la tutela di ciascun corpo idrico prevedendo in caso di necessità anche l'adozione dei provvedimenti integrativi o restrittivi della disciplina degli scarichi e dell'uso delle acque (art.15);
- recepire i programmi di miglioramento dell'ambiente idrico (art.6);
- assicurare la tutela qualitativa e quantitativa per bacino idrografico;
- definire le cadenze temporali e le priorità;
- stabilire il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti; disporre gli interventi di bonifica dei corpi idrici (art.44).

Il Piano di tutela delle acque, sostitutivo del Piano di risanamento previsto dalla L.319/76, costituisce un Piano stralcio di settore del Piano di bacino.

Pertanto tale Piano, che rappresenta il risultato di una cooperazione tra le istituzioni interessate Regioni ed Autorità di bacino competenti per territorio, deve individuare le norme e le azioni attraverso le quali l'acqua, assunta come risorsa, va tutelata sia sotto l'aspetto qualitativo ma conseguentemente anche in relazione all'utilizzo suscettibile di produrre effetti sulla stessa.

Di particolare importanza per la predisposizione del Piano di tutela risulta quindi la definizione del bilancio idrico secondo il modello quali quantitativo in quanto in grado di rappresentare i principali fenomeni che interessano gli usi delle acque.

Spetta alle Autorità di bacino in base a quanto previsto al c.2 dell'art.22 del succitato D.lgs. 152/99 definire il bilancio idrico nel rispetto delle priorità indicate dalla l.36/94.

Peraltro il c.4 del sopra richiamato articolo prevede che il Ministero dei LL.PP (ora Ministero dell'Ambiente) di concerto con gli altri Ministeri e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni definisca le "linee guida" per la predisposizione del bilancio idrico comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del deflusso minimo vitale.

Nella seduta della Conferenza Stato -Regioni del 17 giugno 2004 il documento relativo alle " Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino (art. 22 comma 4 d.lgs. 11 maggio 1999 n. 152)" è stato oggetto di un'intesa.



Tali linee guida, che hanno natura di indirizzo, si sono assunte il compito di assicurare a livello nazionale un approccio uniforme al problema del bilancio idrico, dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto, conoscenza indispensabile ai fini della redazione del bilancio idrico in quanto consente la ricostruzione delle risorse disponibili e le conseguente corretta gestione dei prelievi, e della metodologia per la definizione del deflusso minimo vitale.

Pur partendo da questa generale uniformità nasce tuttavia la necessità di rivedere tali indicazioni nel rispetto delle peculiarità e specificità locali.

## CRITERI PER IL BILANCIO IDRICO

Per bilancio idrico di bacino si intende il bilancio tra le risorse idriche (disponibili o reperibili) ed i fabbisogni per i diversi usi (esistenti o previsti) in un'area di riferimento, finalizzato alla tutela quantitativa e qualitativa della risorsa, in modo da consentire un consumo idrico sostenibile e da concorrere al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale.

La definizione del bilancio idrico discende sia dalle condizioni naturali sia da quelle modificate da usi antropici.

Entrambi questi fattori risultano il frutto di elementi conoscitivi che spesso, soprattutto per quanto riguarda le condizioni naturali pregresse in ragione della mancanza di dati oggettivi certi e continui, non possono essere in questa fase rilevati ma solo stimati.

Pertanto risulterà necessario, al fine di aggiornare in una fase successiva con dati certi il bilancio idrico che in questa prima stesura presenta per alcuni campi dati stimati, prevedere come attività nel Piano stesso l'individuazione e l'installazione di idonee reti di monitoraggio nonché indagini e studi mirati alla conoscenza di specifiche situazioni e alla promozione di campi di approfondimento attraverso un programma che renda omogenei i processi conoscitivi e di monitoraggio al fine di non disperdere le informazioni.

Pertanto occorre sottolineare che lo sviluppo di alcuni capitoli, della succitata linea guida, verrà effettuato in questa fase in ragione del livello di conoscenze disponibili.

Si richiama condividendo in generale quanto espresso dalle "Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico" approvate dalla Conferenza Stato-Regioni del 17 giugno 2004 che dovranno essere applicate come "Criteri per la definizione del bilancio idrico" con i limiti sopra indicati per le specificità dei singoli bacini, per la carenza dei dati di base di difficile reperimento e per l'impossibilità quindi di applicazione compiuta di alcuni criteri con le seguenti indicazioni e precisazioni:

<b>CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL BILANCIO IDRICO</b>	<b>INDICAZIONI E PRECISAZIONI</b>
<p><b>1. Generalità</b></p> <p>L'equilibrio del bilancio idrico è finalizzato alla tutela quantitativa e qualitativa della risorsa, in modo da consentire un consumo idrico sostenibile e da concorrere al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale definiti nel Piano di tutela delle acque di cui all'articolo 44 del D.lgs. 152/1999 e s.m.i..</p> <p>L'elaborazione dei bilanci idrici per i corpi idrici superficiali e sotterranei ha lo scopo di costituire uno strumento analitico per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la valutazione della disponibilità delle risorse idriche, al netto delle risorse necessarie alla conservazione degli ecosistemi acquatici, e della compatibilità con gli usi delle acque;</li> <li>- l'analisi e la comprensione delle interazioni con lo stato di qualità dei corpi idrici;</li> <li>- lo sviluppo di scenari di gestione delle risorse idriche compatibili con la tutela qualitativa e quantitativa.</li> </ul> <p>Ai fini del conseguimento degli obiettivi di tutela, ai sensi del D.Lgs. 152/99 e s.m.i., art. 44, comma 4, punto d), il bilancio idrico rappresenta una componente fondamentale del modello quali - quantitativo di bacino o sottobacino destinato alla rappresentazione in continuo della dinamica idrologica ed idrogeologica, degli usi delle acque e dei fenomeni di trasporto e trasformazione delle sostanze inquinanti nel suolo e nei corpi idrici. Il bilancio idrico evidenzia infatti frequenza e durata dei periodi critici legati o a particolari periodi di magra e conseguenti ridotti poteri di diluizione e autodepurazione, o a periodi piovosi in cui è massimo il trasporto degli inquinanti di origine diffusa verso i corpi idrici ricettori.</p> <p><b>2. Il bilancio idrico</b></p> <p>Il bilancio idrico, riferito al periodo di</p>	<p><b>1. Generalità</b></p> <p><b>2. Il bilancio idrico</b></p> <p>Per l'elaborazione del bilancio è necessario</p>

tempo assegnato, è espresso dall'equazione di continuità dei volumi entranti e uscenti ed invasati nel bacino superficiale o nel bacino idrogeologico o nel loro insieme, definiti in base alla perimetrazione prescelta.

L'equilibrio del bilancio idrico deve essere verificato, oltre che a scala di bacino, anche per i sottobacini e per gli acquiferi sotterranei, almeno alla scala di dettaglio individuata dalla pianificazione di bacino.

Il bilancio deve essere riferito ad una scala temporale almeno annuale; l'eventuale scelta di una scala temporale stagionale, mensile, settimanale o giornaliera è da effettuare in funzione delle caratteristiche idrologiche del bacino o sottobacino, delle modalità di derivazione e di regolazione dei deflussi e degli andamenti dei flussi di inquinanti verso e all'interno dei corpi idrici ricettori.

Il bilancio deve essere ricostruito nella scala prescelta non solo con riferimento al valore medio della risorsa idrica, ma tenendo conto anche della variabilità statistica della risorsa stessa, in modo da determinare frequenze e durate probabili delle disponibilità da raffrontare con i fabbisogni e le relative variabilità anche per poter valutare la sostenibilità degli eventuali deficit.

Il bilancio deve essere ricostruito con riferimento sia alle condizioni naturali sia a quelle modificate per effetto degli usi antropici attuali o di piano.

Il bilancio idrologico, ove non direttamente valutabile, può essere estrapolato da quello riferito alle condizioni antropizzate non considerando i termini relativi agli usi antropici e ricostruendo le dinamiche idrologiche e idrogeologiche naturali.

I termini relativi agli usi antropici sono riferiti o alla situazione odierna dei consumi idrici e dei corrispondenti scarichi o a situazioni future per le quali i piani di settore individuino modificazioni rispetto alla situazione attuale anche in relazione alle migliori strategie rivolte al risparmio idrico, alla razionalizzazione dei consumi e all'adeguamento delle infrastrutture.

Per l'elaborazione del bilancio è necessario acquisire i seguenti elementi

procedere facendo riferimento agli elementi conoscitivi di base sottoelencati che, se non disponibili, saranno desunti da stime

In considerazione della necessità di coniugare quanto già predisposto nel Piano regionale di tutela sotto il profilo della qualità delle acque la cartografia di Piano sarà prodotta a scala 1:25.000

La scala temporale a cui riferire il bilancio idrico sarà annuale.

<p>conoscitivi di base:</p> <p>a) individuazione dei corpi idrici superficiali e delle relative sezioni di interesse;</p> <p>a) individuazione dei corpi idrici sotterranei (acquiferi);</p> <p>a) perimetrazione del bacino o sottobacino idrografico e del bacino idrogeologico.</p> <p>Per la stima dei bilanci idrologici è necessario acquisire i seguenti elementi conoscitivi di base:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- afflusso meteorico pluviale e nevoso ragguagliato sull'intero bacino</li> <li>- evapotraspirazione effettiva ragguagliata sull'intero bacino,</li> <li>- infiltrazione nel terreno ragguagliata sull'intero bacino,</li> <li>- risorgenze, fontanili, ecc. (nel caso di bilancio riferito o al solo bacino superficiale o al solo bacino idrogeologico),</li> <li>- deflusso idrico nella sezione fluviale di chiusura del bacino considerato,</li> <li>- apporti o deflussi idrici profondi provenienti da altri bacini o defluenti</li> </ul>	<p>In questa fase l'individuazione dei corpi idrici e le eventuali sezioni (ad es. per l'indicazione del DMV) discendono dall'individuazione dei corpi idrici significativi del Piano regionale di tutela delle acque.</p> <p>L'individuazione e la geometria dei corpi idrici sotterranei (acquiferi), qualora non in possesso di dati più puntuali, verranno desunte dal Piano regionale di tutela delle acque</p> <p>In questa fase verrà effettuata solo la perimetrazione del bacino idrografico a meno di studi già presenti e significativi inerenti la perimetrazione idrogeologica del bacino</p> <p>Se non monitorato, verrà in questa prima fase stimato e successivamente modificato in ragione dei dati forniti dagli strumenti che si propone di collocare.</p> <p>Per l'evapotraspirazione considerati i dati presenti a livello regionale si ritiene di dover applicare in via prioritaria la formula di Thornthwaite</p> <p>In mancanza di valori strumentali disponibili in questa fase per il calcolo del deflusso idrico e dell'infiltrazione efficace sarà adottato o il metodo già utilizzato per lo Studio sulla definizione del bilancio idrico ed idrogeologico del F. Magra o proposto da altri studi in materia in possesso della Regione.</p> <p>la valutazione degli afflussi e apporti idrici profondi provenienti da altri bacini o defluenti verso di essi, lo scambio idrico netto tra corso d'acqua e falda, la differenza tra i volumi idrici</p>
--	--

<p>verso di essi,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- scambio idrico tra corso d'acqua e falda (nel caso di bilancio riferito o al solo bacino o sottobacino superficiale o al solo bacino idrogeologico)</li> <li>- differenza tra i volumi idrici invasati all'interno del sottosuolo all'inizio ed alla fine del periodo di riferimento,</li> <li>- differenza tra i volumi idrici invasati negli eventuali serbatoi superficiali naturali all'inizio ed alla fine del periodo di riferimento.</li> </ul> <p>Per la stima dei bilanci idrici, ai precedenti elementi si aggiungono i seguenti termini dovuti ad usi antropici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i volumi idrici prelevati e restituiti all'interno del bacino o sottobacino,</li> <li>- i volumi idrici provenienti da altri bacini o sottobacini o trasferiti verso di essi,</li> <li>- i volumi scambiati tra i corpi idrici superficiali e sotterranei (nel caso di bilancio riferito al solo bacino o sottobacino superficiale o al solo bacino idrogeologico);</li> <li>- la differenza tra i volumi idrici invasati negli eventuali serbatoi artificiali all'inizio ed alla fine del periodo di riferimento.</li> </ul> <p>Per la definizione del bilancio idrico è necessario che siano individuati, almeno in linea di massima, gli schemi generali delle principali opere esistenti e fattibili per l'approvvigionamento, la regolazione, l'adduzione e la distribuzione delle acque, nonché per il collettamento, la depurazione e lo scarico dei reflui, anche con riferimento al trasferimento di risorse da e verso il bacino o sottobacino di riferimento.</p> <p>È evidente l'importanza delle conoscenze sperimentali derivanti da monitoraggi continui, di elevata durata e ben distribuiti sul bacino o sottobacino. Tuttavia è anche evidente che i detti bilanci sono comunque istituibili sia in presenza di dati inizialmente lacunosi, sia a seguito del progressivo sviluppo delle conoscenze.</p>	<p>invasati all'interno del sottosuolo all'inizio ed alla fine del periodo di riferimento potranno essere sviluppati anche successivamente ed in ragione dei dati disponibili</p> <p>Solo se presenti e significativi</p> <p>Tali termini saranno considerati sulla base dei dati forniti dal censimento sulle derivazioni se presenti</p> <p>Tale valutazione potrà essere sviluppata anche successivamente ed in ragione dei dati disponibili</p> <p>Dati che verranno ripresi da quanto già presente nel Piano regionale di tutela delle acque e dal Piano di risanamento delle acque</p> <p><b>3 -Valutazione delle risorse idriche</b></p>
--	---



<p><b>3. Valutazione delle risorse idriche</b></p> <p><i>3.1. Risorse idriche naturali</i></p> <p>Si assume come valore della risorsa, riferito al periodo di tempo considerato, il volume medio relativo ad un numero di anni possibilmente lungo, valutando poi con metodi statistici le probabilità di scostamento da tale media.</p> <p>È opportuno verificare l'attualità dei deflussi storici, alla luce dell'analisi dei trends statistici che evidenzino alterazioni significative delle medie mobili pluriennali, pervenendo eventualmente alla definizione di serie sintetiche dei deflussi che rappresentino cautelativamente le caratteristiche idrologiche da assumere per i prossimi decenni.</p> <p>Le attività necessarie per la valutazione della risorsa idrica naturale sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la raccolta e la verifica dei dati di osservazione disponibili (misure pluviometriche, termometriche, evapotraspirometriche, idrometriche o freatiche, di portata, ecc.);</li> <li>- la definizione delle caratteristiche geomorfologiche e geologico-strutturali, dei tipi di copertura ed uso del suolo;</li> <li>- l'elaborazione di studi e modelli idrologici e idrogeologici, basati sui suddetti dati, ovvero, per le sezioni non dotate di stazioni di misura o con periodi di osservazione non sufficientemente estesi, su dati relativi ad altre sezioni significative dello stesso bacino o sottobacino o di altre aree applicando leggi di trasporto dei dati o criteri di similitudine opportunamente definiti e giustificati;</li> <li>- la determinazione per ogni sezione di interesse delle portate e dei volumi idrici naturali (cioè non influenzati</li> </ul>	<p><i>3.1. Risorse idriche naturali</i></p> <p>Per quanto riguarda i dati e i rilevamenti (temperatura - precipitazioni etc.) verranno utilizzati i dati elaborati già disponibili da altri studi e comunque verranno valutati ed elaborati i valori desunti da tutte le stazioni a disposizione.</p> <p>Verranno reperiti e utilizzati i dati e le elaborazioni già presenti in particolare relativamente alla definizione delle caratteristiche geomorfologiche e geologiche strutturali dei stralci dei Piani di bacino già approvati.</p> <p>Considerato che la predisposizione e l'attuazione del Piano del bilancio idrico presuppone la conoscenza dei principali fenomeni idrologici in atto è quindi necessario attivare e gestire una rete di monitoraggio che fornisca una conoscenza approfondita delle problematiche del territorio e valuti l'evoluzione spaziale e temporale dei fenomeni di interesse anche a seguito degli interventi realizzati</p> <p>Approfondimento da valutare in base ai dati disponibili dagli studi in possesso della Regione che verranno messi a disposizione delle Province</p>
--	---

<p>dall'intervento antropico), la relativa distribuzione nel tempo e i parametri statistici (valori medi, massimi, minimi, deviazione standard, curve delle frequenze, di probabilità, di durata).</p> <p>L'analisi del regime naturale dei deflussi superficiali deve determinare anche la curva di durata delle portate giornaliere, definita sulla base di metodologie statistiche, relativa sia all'anno medio sia ad anni di penuria di risorse riferiti a tempi di ritorno prefissati.</p> <p><u>3.2. Risorse non convenzionali e risorse derivanti dal riutilizzo</u></p> <p>Le risorse ottenibili mediante la riduzione delle perdite e degli sprechi e in generale mediante le politiche di risparmio idrico sono già considerate nella oculata definizione dei fabbisogni programmati per i diversi usi.</p> <p>Le risorse derivanti dal riutilizzo sono quelle ottenibili dal riuso delle acque reflue opportunamente depurate nonché quelle derivate da usi in cascata della risorsa.</p> <p><u>3.3. Risorse idriche potenziali ed utilizzabili</u></p> <p>Le esigenze di tutela delle acque e di salvaguardia e recupero degli ecosistemi, i vincoli di carattere socio economico, di compatibilità ambientale e di carattere tecnologico e infrastrutturale, rendono la risorsa naturale non interamente sfruttabile; inoltre l'utilizzabilità della risorsa dipende dalla possibilità di trasferimento della stessa nel tempo con serbatoi di regolazione, oltre che nello spazio, secondo l'andamento della richiesta.</p> <p>La risorsa idrica potenziale è così quantificata:</p> $R_{pot}^I \leq R_{nat} + R_{n.c.} + V_{est} \pm \Delta V - V_{trasf}^I$ <p>1) Per le acque sotterranee la condizione di equilibrio della falda impone che nell'anno medio non venga prelevato un quantitativo d'acqua superiore alla capacità di ricarica dell'acquifero</p> <p>Concorrono al soddisfacimento dei</p>	<p>Tali analisi potranno essere effettuate su stime</p> <p><u>3.2 - Risorse non convenzionali e risorse derivanti dal riutilizzo</u></p> <p>Tale punto, qualora non si abbiano dati, potrà essere sviluppato in una fase successiva.</p> <p><u>3.3 - Risorse idriche potenziali ed utilizzabili</u></p> <p>L'inserimento del valore dei diversi termini delle disequazioni sarà effettuato in ragione dei dati in possesso.</p>
--	---

fabbisogni anche i volumi restituiti dopo l'utilizzo nonché quelli derivanti da acque reflue trattate in modo da consentire un successivo riutilizzo di cui si tiene conto nell'equazione che esprime le condizioni di equilibrio del bilancio idrico.

La risorsa idrica utilizzabile è così quantificata:

$$R_{ut} \leq R_{pot} - V_{DMV}$$

I termini delle disequazioni rappresentano i volumi totali, riferiti al periodo considerato (di norma l'anno, oppure periodi più brevi), con i significati seguenti:

$R_{pot}$  risorsa idrica potenziale nel bacino o sottobacino

$R_{nat}$  risorsa idrica naturale nella sezione di chiusura del bacino o sottobacino

$R_{n.c.}$  risorsa idrica non convenzionale nel bacino o sottobacino

$V_{est}$  apporti idrici al bacino o sottobacino dovuti ad usi antropici provenienti da altri bacini

$\Delta V$  differenza tra i volumi idrici superficiali e sotterranei invasati nel bacino o sottobacino all'inizio ed alla fine del periodo (positiva se i primi sono maggiori);

$V_{trasf}$  volumi idrici dovuti ad usi antropici trasferiti fuori del bacino o sottobacino

$R_{ut}$  risorsa idrica superficiale e sotterranea utilizzabile nel bacino o sottobacino

$V_{DMV}$  volume del deflusso minimo vitale ottenuto come integrale della portata di deflusso minimo vitale nel periodo di riferimento

Più in dettaglio, la risorsa idrica potenziale è commisurata alla risorsa idrica naturale, deducendo da essa i volumi riferibili sia alle incertezze di stima della risorsa stessa legate alla qualità e quantità dei dati conoscitivi sia alle limitazioni di natura tecnologica.

La risorsa idrica potenziale tiene inoltre conto della disponibilità aggiuntiva delle risorse non convenzionali e di quelle derivanti dal riuso.

Con riferimento ai vincoli di tutela

ambientale, nella determinazione della risorsa idrica superficiale utilizzabile occorre detrarre il volume riferibile al deflusso minimo vitale; analogamente, per la risorsa idrica sotterranea, l'utilizzabilità è da definirsi in relazione all'esigenza di evitare variazioni piezometriche tali da innescare fenomeni di degrado dell'acquifero e dei sistemi idraulicamente connessi.

#### 4. Fabbisogni idrici

La conoscenza della domanda d'acqua per i diversi usi è indispensabile per la definizione del bilancio idrico e per una corretta pianificazione e gestione della risorsa: in particolare è necessario determinare i fabbisogni attuali e la prevedibile evoluzione futura di essi anche in funzione delle strategie di risparmio idrico, di contenimento delle perdite e di eliminazione degli sprechi.

I fabbisogni idrici sono distinti nei seguenti settori principali di utilizzazione:

a) *uso potabile e civile non potabile<sup>2</sup>*

2. Può essere assimilato all'uso potabile qualsiasi utilizzo che richieda risorsa di analoga qualità

a) *uso agricolo e zootecnico;*

a) *uso industriale;*

a) *uso idroelettrico;*

a) *altri usi.*

A questi fabbisogni si aggiungono quelli di carattere collettivo quali la *navigazione interna, la pesca e le attività ricreative.*

Al fine di limitare l'utilizzo di risorse qualificate deve essere incentivato l'uso di acque reflue depurate secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'art.26 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i.

Le priorità di soddisfacimento dei fabbisogni idrici per ciascun uso e zona, devono essere definite dalle Autorità competenti, tenuto conto delle risorse utilizzabili.

Dovranno essere determinati i valori dei fabbisogni sia all'attualità che ad un anno di riferimento futuro,

#### 4 - Fabbisogni idrici

Per la definizione dei fabbisogni idrici, verranno utilizzati i dati già presenti nel Piano regionale di tutela delle acque e dal Piano di risanamento delle acque

opportunamente definito.

Dovranno inoltre essere stabiliti i valori minimi dei fabbisogni il cui soddisfacimento deve essere sempre garantito<sup>1</sup>; per le quantità eccedenti, si dovranno determinare le entità (in termini assoluti e percentuali) e le frequenze dei deficit che possono ritenersi accettabili in relazione al tipo di utilizzazione. Questi elementi dovranno essere confrontati con i valori minimi e le relative frequenze probabili delle risorse utilizzabili, che si prevede possano verificarsi in occasione di periodi di siccità.

### 5. Equilibrio del bilancio idrico

Una volta ricostruito il bilancio idrologico e valutata la risorsa idrica utilizzabile, la condizione di equilibrio del bilancio idrico di un bacino o sottobacino è espressa dalla disuguaglianza:

$$R_{ut} - \sum F_i + R_{riu} + V_{rest} \geq 0$$

Tali termini rappresentano i volumi totali delle risorse e dei fabbisogni idrici, riferiti al periodo considerato (di norma l'anno, oppure periodi più brevi), con i significati seguenti:

$R_{ut}$  risorsa idrica superficiale e sotterranea utilizzabile nel bacino o sottobacino.

$R_{riu}$  risorsa idrica riutilizzata nel bacino o sottobacino

$V_{rest}$  volumi idrici restituiti al bacino da usi antropici interni nel bacino o sottobacino

$F_i$  comprende tutti i fabbisogni di seguito richiamati:

- fabbisogno per usi potabili e civili non potabili (utilizzo, se riferito allo stato attuale)<sup>3</sup>

3) Il fabbisogno di acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi (legge n. 36/1994, art. 2)

- fabbisogno per usi agricoli e zootecnici (utilizzo, se riferito allo stato attuale)

### 5. Equilibrio del bilancio idrico

Per la definizione del valore dei termini necessari alla definizione dell'equilibrio del bilancio idrico verranno utilizzati, se già presenti, i dati del Piano regionale di tutela delle acque, del Piano di risanamento delle acque etc.

<ul style="list-style-type: none"> <li>- fabbisogno per usi industriali (utilizzo, se riferito allo stato attuale)</li> <li>- fabbisogno per usi idroelettrici (utilizzo, se riferito allo stato attuale)</li> <li>- fabbisogno per altri usi</li> <li>- fabbisogni collettivi vari quali pesca, navigazione, ricreativi, ecc. (utilizzi, se riferiti allo stato attuale)</li> </ul> <p>La precedente disuguaglianza esprime la condizione di equilibrio del bilancio idrico di bacino in termini di programmazione qualora riferita ai fabbisogni, mentre esprime la condizione di equilibrio allo stato attuale quando riferita agli utilizzi.</p> <p>Inoltre la stessa deve essere verificata per ogni singolo fabbisogno, accertandone il soddisfacimento con la quota parte di risorsa concretamente ad esso destinabile anche in base alle caratteristiche qualitative.</p> <p><b>6. Criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto</b></p> <p><i>6.1. Premessa</i></p> <p>Il censimento delle utilizzazioni consiste nella individuazione delle utilizzazioni idriche in atto nel bacino o sottobacino e deve essere effettuato dalle Autorità concedenti.</p> <p>In corrispondenza dei punti di prelievo e di restituzione, ai sensi dell'art. 22, comma 3 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i. dovrà essere intrapresa un'attività di monitoraggio attraverso misure di controllo per la verifica dei dati censiti ed il rispetto di quanto disposto dalle Autorità concedenti. La conoscenza dei prelievi e delle restituzioni di acqua (valori delle portate medie, massime, minime, andamento nel tempo, ubicazione rispetto al reticolo idrografico) risulta necessaria anche per la ricostruzione delle portate naturali nelle sezioni di interesse.</p> <p>Le informazioni essenziali da reperire per</p>	<p><b>6 - Criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto</b></p> <p><i>6.1. Premessa</i></p> <p>Il censimento e il monitoraggio delle utilizzazioni in atto sarà effettuato in ragione dei dati presenti e con le modalità indicate nel documento, predisposto dalla regione sulla base della linea guida del Ministero, per la gestione delle concessioni idriche regionali a livello informatico. Tale catasto conterrà i dati relativi alle derivazioni idriche che interessano sia le grandi derivazioni, di competenza regionale, sia le altre derivazioni di competenza provinciale. Tale prodotto consentirà di attivare un sistema informativo di gestione delle concessioni mettendo a disposizione i flussi necessari per il trasferimento e la condivisione dei dati tra i soggetti preposti alle attività di gestione delle concessioni e per la redazione ed aggiornamento dei bilanci idrici.</p> <p>In relazione ai pozzi denunciati, per il bilancio idrico, non vengono considerati quelli dichiarati non in uso mentre per quelli ad uso domestico attivi verrà successivamente indicato un parametro da conteggiare.</p> <p>Le informazioni essenziali da reperire per il censimento delle derivazioni risultano ricomprese</p>
---	---



<p>il censimento delle derivazioni sono specificate nei paragrafi seguenti.</p> <p><i>6.2. Dati amministrativi</i></p> <p>a) Provincia, comune e località dove sono ubicate le opere di derivazione e di restituzione degli eventuali residui dell'acqua derivata</p> <p>b) coordinate geografiche dei siti di cui al punto precedente</p> <p>c) denominazione del concessionario della derivazione</p> <p>d) data della domanda di concessione di derivazione, nel solo caso di sanatorie, di istanze di regolarizzazione dei canali ex demaniali o di riconoscimento di diritto di antico uso o concessione preferenziale per le quali non sia ancora stato adottato un formale provvedimento</p> <p>e) estremi dell'atto amministrativo (autorità concedente, numero e data del provvedimento) con cui è stata rilasciata o rinnovata la concessione di derivazione</p> <p>f) data di scadenza della concessione o della licenza temporanea</p> <p>g) condizioni particolari (obblighi di rilascio, precarietà, ecc.)</p> <p>h) status della derivazione distinguendo tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- derivazioni in esercizio</li> <li>- derivazioni assentite ma non ancora in esercizio</li> <li>- derivazioni temporaneamente limitate o sospese</li> </ul> <p>i) uso (o, nel caso di più utilizzi, usi) della derivazione, distinguendo tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uso idroelettrico</li> <li>- uso irriguo</li> <li>- uso per il consumo umano</li> <li>- uso igienico ed assimilati</li> <li>- uso per irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate al verde pubblico</li> <li>- uso per piscicoltura</li> <li>- uso industriale</li> <li>- altro.</li> </ul> <p><i>6.3. Dati tecnici</i></p> <p>a) Provenienza delle acque derivate (da corpo idrico superficiale naturale o</p>	<p>della scheda di censimento predisposta per il catasto</p> <p><i>6.2. Dati amministrativi</i></p> <p>Tali dati saranno indicati sulla base dei dati presenti nelle istanze.</p> <p><i>6.3. Dati tecnici</i></p>
--	---

<p>artificiale, da corpo idrico sotterraneo, da riutilizzo di acque reflue depurate, ecc.);</p> <p>b) portata media annua di derivazione, volume annuo di derivazione, portata massima di derivazione e portata minima da garantire immediatamente a valle dell'opera di derivazione;</p> <p>c) nel caso di concessione di portate variabili nel corso dell'anno, distribuzione delle portate medie e massime di derivazione nel periodo di riferimento;</p> <p>d) modalità di derivazione delle acque superficiali e sotterranee con riferimento alle caratteristiche tecniche dell'opera:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- nel caso di acque superficiali, se la derivazione è ad acqua fluente o con invaso, indicando, in presenza di acque invasate, la capacità utile del serbatoio di regolazione;</li><li>- nel caso di acque sotterranee se la derivazione avviene a gravità o mediante sollevamento;</li></ul> <p>e) qualsiasi altra informazione utile ad una migliore comprensione delle caratteristiche tecniche della derivazione e delle modalità con cui essa è effettuata;</p> <p>f) ove siano presenti restituzioni delle acque derivate, tipo di corpo idrico in cui avviene la restituzione distinguendo tra corpo idrico superficiale o sotterraneo;</p> <p>g) ove siano presenti restituzioni delle acque derivate, portata media annua di restituzione, volume annuo di restituzione ed eventuale portata minima di restituzione;</p> <p>h) nel caso di obbligo alla restituzione di portate variabili nel corso dell'anno, distribuzione delle portate medie e minime di restituzione nel periodo di riferimento;</p> <p>i) presenza degli idonei strumenti di misura e conformità rispetto ai requisiti definiti ai sensi dell'art. 22, comma 3 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i.</p>	<p>La portata massima di derivazione coincide con la quantità massima concessa.</p>
--	---

6.4. Monitoraggio delle derivazioni

I risultati delle misurazioni rilevate dai dispositivi installati ai sensi dell'art. 22, comma 3 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i., dovranno fornire almeno le seguenti informazioni:

- a) portata media annua effettivamente derivata e restituita, volume annuo effettivamente derivato e restituito, portata massima effettivamente derivata e portata minima effettivamente restituita durante l'anno solare;
- b) distribuzione delle portate medie, massime e minime mensili effettivamente derivate nel corso dell'anno solare;
- c) distribuzione delle portate medie, massime e minime mensili effettivamente restituite nel corso dell'anno solare;
- d) distribuzione temporale delle portate effettivamente prelevate e restituite, nella scala di dettaglio (portate medie settimanali, giornaliere, ecc.) definita in relazione alla redazione del bilancio idrico.

6.5. Gradualità

*L'ordine di priorità delle utilizzazioni da censire deve essere identificato, sulla base dei criteri individuati dalle Autorità di bacino, in relazione all'incidenza che tali utilizzazioni hanno sull'equilibrio del bilancio idrico. Le grandi utilizzazioni, come definite dall'art. 6 del R.D. 1775/33 e s.m.i., devono comunque essere censite per prime, ove presenti.*

6.6. Flussi informativi

Le informazioni relative al censimento delle utilizzazioni in atto sono trasmesse all'Autorità concedente per il loro successivo inoltro alla Regione ed all'Autorità di bacino competente con cadenza almeno annuale.

Tali informazioni dovranno comunque comprendere quelle descritte nei paragrafi precedenti e dovranno essere aggiornate ogniqualvolta intervengano modifiche dello stato dell'utilizzazione.

In assenza della disciplina regionale di cui all'articolo 22, comma 3 del D.Lgs.

6.4. Monitoraggio delle derivazioni6.5. Gradualità6.6. Flussi informativi

152/99 concernente il censimento delle derivazioni, il monitoraggio delle medesime e la trasmissione delle informazioni, le Autorità concedenti trasmettono alle Regioni ed alle Autorità di bacino le informazioni minime di cui alla scheda allegata con cadenza almeno annuale.

Con i decreti di cui al comma 7 dell'articolo 3 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i. sono definite le modalità per la trasmissione delle informazioni sul bilancio idrico all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.

## **7. Criteri per la definizione del Deflusso Minimo Vitale**

### *7.1 Definizione*

Il Deflusso Minimo Vitale (DMV) è la portata istantanea da determinare in ogni tratto omogeneo del corso d'acqua, che deve garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico, chimico-fisiche delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali <sup>4</sup>

Per *salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corso d'acqua* si intende il mantenimento delle sue tendenze evolutive naturali (morfologiche ed idrologiche), anche in presenza delle variazioni artificialmente indotte nel tirante idrico, nella portata e nel trasporto solido.

Per *salvaguardia delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque* deve intendersi il mantenimento, nel tempo, dello stato di qualità delle acque, in linea con il perseguimento degli obiettivi di qualità previsti dagli artt.4, 5 e 6 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i., e della naturale capacità di autodepurazione del corso d'acqua.

Per *salvaguardia delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali* è da intendersi il mantenimento, nel tempo, delle comunità<sup>5</sup> caratteristiche dell'area di riferimento, prendendo in considerazione anche i diversi stadi vitali di ciascuna specie.

4.Le condizioni naturali locali sono quelle tipiche del "corpo idrico di

## **7. Criteri per la definizione del Deflusso Minimo Vitale**

### *7.1 Definizione*

<p>riferimento" come definito dal D.Lgs. 152/99 allegato 1.</p> <p>5. La comunità è l'insieme di più popolazioni, dove per popolazione è da intendersi l'insieme di individui appartenenti alla stessa specie.</p> <p><u>7.2 Criteri generali e campo di applicazione</u></p> <p>Il deflusso minimo vitale (DMV) rappresenta una portata di stretta attinenza al piano di tutela. Costituisce infatti sia un indicatore utile per le esigenze di tutela, sia uno strumento fondamentale per la disciplina delle concessioni di derivazione e di scarico delle acque.</p> <p>Attengono alla determinazione del DMV aspetti di tipo naturalistico e di tipo antropico caratteristici di ogni tronco di corso d'acqua di interesse:</p> <p><i>aspetti naturalistici</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- caratteristiche idrologiche e idrogeologiche</li> <li>- caratteristiche geomorfologiche</li> <li>- conservazione e recupero dell'ecosistema e dell'ambiente fluviale</li> </ul> <p><i>aspetti antropici</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- modificazioni dell'alveo</li> <li>- presenza di carichi inquinanti residui da fonti puntuali e diffuse (a valle delle migliori tecnologie di rimozione)</li> </ul> <p>È da osservare che in base a soli elementi naturalistici, il DMV potrebbe assumere valori nulli in tronchi di corsi d'acqua a carattere intermittente durante periodi "naturali" di asciutta dovuti ad assenza di precipitazioni o a locali condizioni di rilevante permeabilità del letto del corso d'acqua stesso.</p> <p>Con la determinazione degli aspetti di tipo antropico, anche in conseguenza delle differenti alternative di Piano, il DMV può differire da quello "naturale", in relazione alle esigenze di tutela che l'antropizzazione induce. Ad esempio, nel caso prima citato di corsi d'acqua soggetti ad asciutta naturale, il DMV potrà anche essere "innaturalmente" maggiore di zero per tener conto degli effetti delle attività</p>	<p><u>7.2 Criteri generali e campo di applicazione</u></p>
--	--

<p>umane ai fini degli obiettivi di qualità previsti dal Piano di tutela.</p> <p>Può essere opportuno individuare valori del DMV differenti per ciascun mese o stagione dell'anno, anche allo scopo di impedire che i prelievi e le restituzioni siano effettuati in modo da lasciare in alveo una portata residua costante che elimini la variabilità del regime naturale dei deflussi in base alla quale si è formato l'equilibrio, sia fisico che biologico, del corso d'acqua.</p> <p>In attesa dei Piani di tutela e comunque per i corsi d'acqua non ancora interessati dalle elaborazioni di Piano, il DMV potrà essere definito in base ai criteri e alle formule adottati dalle Autorità di bacino o dalle Regioni.</p> <p>Il DMV deve essere prioritariamente definito per tutti i tratti di corsi d'acqua "significativi", per quelli a "specifica destinazione funzionale" e per quelli interessati da interventi antropici che modificano il regime naturale dei deflussi.</p> <p>In relazione allo sviluppo dei monitoraggi e delle conoscenze biofisiche dell'ambiente, all'evoluzione nel tempo dell'impatto antropico, alle dinamiche socio-economiche ed alle stesse politiche di tutela ambientale, il DMV è da considerarsi in modo dinamico. Da ciò deriva che le successive elaborazioni e revisioni del Piano di tutela condurranno all'individuazione ed aggiornamento del DMV per ogni tratto dei corsi d'acqua oggetto di interesse.</p> <p><i>7.3. Fase conoscitiva</i></p> <p>I corsi d'acqua devono essere suddivisi in tratti omogenei in relazione alle caratteristiche geomorfologiche, idrologiche, idrauliche, biologiche, nonché alla presenza ed all'entità di prelievi ed immissioni.</p> <p>Per la stima del DMV è utile acquisire i seguenti elementi conoscitivi per ogni sezione o tratto considerato:</p> <p>a) le caratteristiche morfologiche, geologiche, idrogeologiche, climatiche ed idrologiche del bacino idrografico;</p> <p>a) il regime dei deflussi naturali e la</p>	<p><i>7.3 - Fase conoscitiva</i></p> <p>I tratti omogenei in ragione delle caratteristiche successive elencate potranno coincidere con l'asta fluviale principale complessiva.</p>
---	--



relativa caratterizzazione statistica (valori medi, massimi, minimi, curve di durata, deviazione standard, ecc.);

a) i parametri geometrici dell'alveo (forma e dimensioni della sezione, pendenza del fondo, granulometria dei sedimenti, ecc.);

a) i parametri idraulici della corrente: velocità, altezza idrica, trasporto solido, scala di deflusso;

a) i parametri chimico-fisici, indicati nell'allegato 1 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i., che identificano lo stato di qualità delle acque;

a) i parametri biologici: I.B.E., carica microbica totale e escherichia coli, flora e fauna acquatica e, ove si evidenziano zone ad elevato pregio naturalistico, anche flora e fauna ripariale;

a) l'indice di funzionalità fluviale (IFF);

a) la presenza di aree a specifica tutela.

a) i prelievi e le immissioni di acqua, le relative portate e caratteristiche fisico-chimiche e la loro variabilità;

In presenza di conoscenze inizialmente lacunose, la stima del DMV si baserà sui dati disponibili.

#### 7.4. Metodologie

Fermo restando che i Piani di tutela devono stabilire il valore specifico del DMV per ogni tratto di corso d'acqua considerato secondo i criteri generali prima esposti, nelle more della predisposizione dei suddetti Piani, per una sua prima stima orientativa possono essere adottati *metodi regionali e metodi sperimentali*.

Nella prima categoria rientrano i metodi che esprimono il DMV in funzione di caratteristiche morfologiche ed idrologiche del bacino o del sottobacino; essi si distinguono, a seconda delle grandezze assunte come variabili indipendenti, in:

- metodi con variabili morfologiche: questi metodi sono basati sulla definizione di un "contributo specifico" (portata per unità di superficie); la variabile indipendente è la sola superficie del bacino. Spesso, per la massima semplificazione, il valore del

Dove sono presenti dati strumentali verranno utilizzati in caso contrario saranno effettuate valutazioni su estrapolazioni o modellazioni su idrologia di magra. Anche per le lettere seguenti in questa prima fase del Piano saranno utilizzati dati già presenti.

#### 7.4. Metodologie

Per il DMV si ritiene di utilizzare l'equazione proposta anche per il bacino del Fiume Po che nella formula prevede anche l'utilizzo del  $Q$  = fattore in relazione alla classe biologica e  $N$  = fattore in relazione all'indice di naturalità per i quali verranno utilizzati i valori che derivano dal Piano regionale di tutela delle acque.

<p><i>contributo unitario</i> minimo è assunto costante in un ambito territoriale abbastanza esteso; data però l'impossibilità di rappresentare in tal modo talune situazioni particolari, sono stati introdotti vari fattori correttivi;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <u>metodi con variabili idrologiche semplici</u>: in questi metodi la portata minima vitale è funzione - di solito mediante leggi di diretta proporzionalità - di alcuni valori caratteristici del deflusso nella sezione considerata (per esempio: della portata media mensile, portata media annua, ecc.);</li><li>- <u>metodi con variabili idrologiche e morfologiche</u>: questi metodi esprimono una equazione di regressione tra la portata minima vitale ed alcune variabili idrologiche e morfologiche del bacino, come ad esempio la portata media;</li><li>- <u>metodi con variabili statistiche</u>: sono i metodi basati sull'individuazione di particolari valori di frequenza o di durata dei deflussi. Un esempio semplice è quello basato sulla minima portata media di 7 giorni (media mobile) con tempo di ritorno 10 anni (<math>Q_{7,10}</math>); altri sono basati sulla portata media giornaliera di durata 355 giorni in un anno (<math>Q_{355}</math>) ovvero, come prevede la normativa svizzera, su una funzione della portata di durata 347 giorni (<math>Q_{347}</math>).</li></ul> <p>I metodi appartenenti alla seconda categoria (sperimentali) sono basati su tecniche di rilevamento sperimentali finalizzate all'accertamento delle condizioni ambientali ottimali per un prefissata specie; sono caratterizzati dalla singolarità della stima della portata minima vitale, quindi hanno validità esclusivamente locale e limitata alle specie considerate. Essi possono distinguersi a loro volta in:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <u>metodi sperimentali semplici</u>, in cui il DVM è correlato al contorno bagnato o alla larghezza della sezione utile per lo sviluppo della specie considerata, assumendo un criterio semplice per valutare l'idoneità di alcuni parametri ambientali;</li><li>- <u>metodi sperimentali complessi</u>, nei</li></ul>	
--	--

<p>quali si utilizzano particolari curve continue per valutare gli ambiti di idoneità dei parametri ambientali; per esempio, con il metodo dei "microhabitat", viene determinata una curva che correla l'area disponibile ponderata (funzione della portata media, della velocità media e della natura del substrato) alla portata del corso d'acqua; in corrispondenza del massimo di tale curva si può individuare il valore ottimale del DMV.</p> <p>È infine da sottolineare come la mappatura del DMV ottenuta per i corsi d'acqua oggetto di pianificazione costituirà essa stessa la fonte conoscitiva essenziale per eventualmente aggiornare o ridefinire i citati metodi e i parametri in essi considerati. Le correlazioni infatti tra i valori ottenuti del DMV per i diversi tronchi fluviali interessati dalle predette simulazioni e le corrispondenti caratteristiche ambientali, morfologiche, eco-idrauliche e di fruizione potranno fornire gli elementi essenziali per la taratura e la regionalizzazione dei detti parametri.</p> <p><u>7.5. Deroche, gradualità di applicazione e controlli</u></p> <p>Le Autorità competenti, informate le Autorità di bacino, possono motivatamente adottare deroghe al DMV per limitati e definiti periodi di tempo consentendo il mantenimento di portate in alveo inferiori al DMV esclusivamente nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- quando sussistano esigenze di approvvigionamento per il consumo umano, non altrimenti soddisfacibili;</li> <li>- quando sussistano esigenze di approvvigionamento per utilizzazioni irrigue limitatamente ad aree caratterizzate da rilevanti squilibri del bilancio idrico preventivamente individuate nel Piano di tutela;</li> <li>- al verificarsi di situazioni di crisi idrica dichiarate ai sensi dell'art.5, comma 1, della Legge 24 febbraio 1992, n.225.</li> </ul> <p>Le deroghe sono consentite a condizione che siano state adottate tutte le possibili</p>	<p><u>7.5. Deroche, gradualità di applicazione e controlli</u></p>
---	--

strategie di risparmio idrico, di contenimento delle perdite e di eliminazione degli sprechi previste dal Piano di tutela delle acque, che si sia dimostrata l'impossibilità di individuare altre alternative di approvvigionamento ed avendo messo in atto azioni per rendere minimi gli effetti sulla salute umana e sugli ecosistemi. Le deroghe non dovranno comunque pregiudicare l'obiettivo di qualità del corpo idrico previsto dal Piano di tutela.

Per le nuove concessioni il rispetto del DMV deve essere applicato fin dall'attivazione della captazione, salvo le deroghe prima citate. Per le concessioni in essere, poiché la regolazione dei prelievi concorre nei Piani di tutela a conseguire gli obiettivi di qualità ambientale, la gradualità nel tempo dell'applicazione del DMV è stabilita all'interno di tali piani, fatte salve le deroghe prima citate, tenendo anche conto dei tempi di recupero degli ecosistemi naturali.

Devono essere previste forme di controllo a valle delle captazioni sia da parte dei concessionari che delle amministrazioni concedenti, anche al fine della verifica della reattività nel tempo dell'ecosistema e delle conseguenti eventuali necessità di modifica del DMV.

#### GLOSSARIO

Ai fini del presente documento si intendono per:

*Bilancio idrologico*: comparazione, nel periodo di tempo considerato e con riferimento ad un determinato bacino o sottobacino, tra afflussi e deflussi naturali, ovvero deflussi che si avrebbero in assenza di pressione antropica;

*Bilancio idrico*: comparazione, nel periodo di tempo considerato, fra le risorse idriche (disponibili o reperibili) in un determinato bacino o sottobacino al netto delle risorse necessarie alla conservazione degli ecosistemi acquatici ed i fabbisogni per i diversi usi (esistenti o previsti);

*Risorsa idrica naturale*: volume di acqua

che, nel periodo di tempo considerato (annuale, o più breve), attraversa una determinata sezione di un corso d'acqua superficiale, o di una falda sotterranea, in assenza di alterazioni prodotte da usi antropici;

*Risorsa idrica non convenzionale:* quella che deriva da tecniche e procedimenti quali la dissalazione delle acque marine e salmastre, l'aumento artificiale delle precipitazioni attraverso interventi climatici, la riduzione dell'evaporazione da specchi liquidi naturali e artificiali;

*Risorsa idrica potenziale:* la massima risorsa idrica che può essere messa a disposizione in una determinata sezione di un corso d'acqua superficiale o di una falda sotterranea con mezzi artificiali, in base alle migliori tecnologie disponibili, tenendo conto della presenza dei bacini di regolazione e delle relative regole di gestione, nonché considerando le incertezze connesse alla stima della risorsa idrica naturale;

*Risorsa idrica utilizzabile (superficiale e sotterranea):* la risorsa, inferiore o uguale a quella potenziale, concretamente destinabile agli usi, tenendo conto dei vincoli di carattere socio-economico, di tutela delle acque, di compatibilità ambientale e di qualità;

*Fabbisogno:* domanda di acqua per i diversi usi ed attività, comprensivo delle perdite fisiologiche;

*Prelievo:* quantità di acqua derivata da un corpo idrico;

*Utilizzo:* quantità di acqua effettivamente utilizzata per i diversi usi ed attività comprensiva delle perdite;

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

15.10.2004

N. 1152

### Nuove disposizioni attuative della Legge regionale 12 marzo 2003 n. 10.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

Di approvare i criteri, le modalità ed i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi di cui alla L.R. 10/2003, contenuti nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di approvare il modello di domanda per la concessione dei contributi di cui alla L.R. 10/2003, contenuto nell'allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di approvare il modello di comunicazione collettiva dell'avvio del procedimento, contenuto nell'allegato C) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

Di pubblicare per estratto la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO  
Mario Martinero

(seguono allegati)

Allegato A)

#### Parte I "Procedimento relativo alla concessione del contributo"

#### Definizioni:

per imprese aperte al pubblico si intendono le imprese che svolgono la loro attività in locali ai quali possono accedere senza formalità e senza

bisogno di particolari permessi, negli orari stabiliti, la generalità degli utenti.

#### 1) Ente competente ad espletare l'attività istruttoria:

A) Camera di Commercio della provincia nel cui territorio l'intervento viene realizzato;

#### 2) Ente ed organo competenti all'adozione del provvedimento finale:

A) Regione Liguria;

B) Giunta Regionale;

#### 3) Durata del procedimento:

A) 180 giorni, decorrenti dalla data di assunzione della domanda al Protocollo dell'Ufficio designato nell'ambito della Camera di Commercio competente per territorio;

#### 4) Presentazione della domanda:

A) La domanda, redatta secondo il modello di cui all'allegato B, deve essere spedita a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento alla Camera di Commercio competente per territorio;

B) La domanda deve essere corredata dalla documentazione prescritta al punto 9 e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, secondo le modalità di cui all'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000;

C) Il termine per la presentazione della domanda decorre dal 15 novembre 2004 al 15 febbraio 2005 incluso;

D) Ciascuna impresa può presentare una sola domanda in relazione ad una sola unità locale. Nel caso vengano presentate più domande da parte della medesima impresa, il responsabile del procedimento deve valutare soltanto quella con data di spedizione anteriore, (lettera così modificata con D.G.R. 29.10.2004, n. 1230);

E) Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda fa fede il timbro postale di spedizione della raccomandata;



### 5) Imprese legittimate alla presentazione della domanda di contributo:

#### A) Imprese commerciali che svolgono:

- Attività di vendita al dettaglio effettuata in esercizi di vicinato, così come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera d) del Decreto lgs. 31 marzo 1998 n. 114;
- Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, su area privata in sede fissa, come disciplinata dalla legge n. 287/1991;
- Attività di rivendita di generi di monopolio, così come disciplinata dalla l. 22.12.1957 n. 1293 e successive modifiche e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 14.10.1958 n. 1074 e successive modificazioni;
- Attività di rivendita dei prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico chirurgici, così come disciplinati dalla legge 02.04.1968 n. 475 e successive modificazioni, dalla l. 08.11.1991 n. 362 e successive modificazioni e dalla l.r. 04.04.1991 n. 4;
- Attività di vendita e distribuzione di carburanti effettuate in impianti stradali ed autostradali così come disciplinate dalla l.r. 12.03.2003 n. 5;
- Attività di rivendita di stampa quotidiana e periodica effettuate in punti vendita esclusivi, così come disciplinata dalla l. 13.04.1999 n. 108 e dal successivo D.Lgs 24.04.2001 n. 170;

#### B) Imprese artigiane come disciplinate dalla legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3;

#### C) Imprese turistiche come disciplinate dalla normativa vigente;

### 6) Requisiti delle imprese:

#### A) Imprese commerciali

- a) iscrizione nel registro delle imprese;
- b) attività iniziata almeno un anno prima del-

la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del presente provvedimento. A tal fine rileva la data risultante dal registro delle imprese;

- c) superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. Queste limitazioni si applicano oltre che nel caso di cui al punto 5, lettera A) paragrafo I), anche per le attività contemplate ai successivi paragrafi III) e IV) allorquando la vendita dei beni ivi indicati non abbia carattere esclusivo;
- d) unità locali nel territorio ligure;
- e) piccola e media impresa secondo i parametri fissati dal Decreto del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato del 27.10.1997;

#### B) Imprese artigiane

- a) iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
- b) attività iniziata almeno un anno prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del presente provvedimento. A tal fine rileva la data risultante dall'albo delle imprese artigiane;
- c) unità locali nel territorio ligure;
- d) piccola e media impresa secondo i parametri fissati, rispettivamente, dal Decreto del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato del 18.09.1997 e dal successivo Decreto del 27.10.1997;

#### C) Imprese turistiche

- a) iscrizione nel registro delle imprese;
- b) attività iniziata almeno un anno prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del presente provvedimento. A tal fine rileva la data risultante dal registro delle imprese;
- c) unità locali nel territorio ligure;
- d) piccola e media impresa secondo i parame-

tri fissati dal Decreto del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato del 27.10.1997;

### 7) Iniziative e opere ammissibili al contributo

Le spese ammissibili, al netto dell'IVA, devono riguardare:

- A) l'acquisto e l'installazione di impianti di videosorveglianza, antifurto, antintrusione ed antirapina;
- B) l'acquisto ed installazione di:
- cristalli antisfondamento;
  - porte di sicurezza e/o serrande;
  - armadi blindati;
  - casseforti;
  - sistemi di pagamento elettronici;

### 8) Contributo

- A) Il contributo regionale è pari al 40% delle spese ritenute ammissibili e comunque fino ad un importo massimo di 6.000,00 euro, ed è concesso nel rispetto del regime de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 69 del 12 gennaio 2001, nei limiti dello stanziamento di bilancio per l'anno finanziario 2004;
- B) Ai sensi del Regolamento sopra citato, l'importo complessivo degli aiuti de minimis accordato ad una medesima impresa non può superare 100.000,00 euro su un periodo di tre anni. Per la determinazione del predetto periodo di tempo si assume come termine finale la data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
- C) Il contributo concesso ai sensi della L.R. 10/2003 non è cumulabile, pena la revoca, con qualsiasi altra agevolazione economica concessa dallo Stato o da altri Enti o dalla Regione stessa.

### 9) Documentazione obbligatoria:

- A) Le domande presentate devono essere corredate dei seguenti documenti:

a) descrizione dettagliata dell'intervento e delle caratteristiche tecniche dell'impianto che s'intende installare nei locali dove è espletata l'attività d'impresa;

b) copia dei preventivi di spesa.

### 10) Criteri per la formazione della graduatoria

- A) Ai progetti ritenuti ammissibili, tenuto conto della tipologia dell'esercizio, vengono attribuiti i seguenti punteggi:

Tabaccherie	
Farmacie	
Edicole	
Oreficerie	
Impianti di erogazione di carburanti	PUNTI 3
Pubblici esercizi	PUNTI 2
Altre tipologie	PUNTI 1

- B) Nei casi di imprese che svolgano attività mista, viene assegnato il punteggio previsto per l'attività maggiormente esposta al rischio della criminalità. Nel caso di attività di rivendita della stampa quotidiana e periodica effettuata in punti di vendita non esclusivi è attribuito il punteggio previsto per l'altra attività;
- C) In caso di parità di punteggio i progetti vanno ordinati in graduatoria in base alla data di spedizione della relativa domanda (fa fede il timbro postale di spedizione della raccomandata);
- D) Qualora permanga ancora una situazione di parità viene data precedenza all'impresa che, per prima, abbia iniziata l'attività in relazione alla quale è stato conseguito uno dei punteggi di cui al punto A);

### 11) Ulteriori disposizioni procedurali

- A) L'istruttoria delle domande viene effettuata dalla Camera di Commercio della Provincia in cui è realizzato l'intervento, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande;
- B) Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute è attuato in conformità alle norme di cui alla LR 8/1991 ed al regola-

mento regionale 4 luglio 1994 n. 2 e successive modifiche;

- C) Il responsabile del procedimento comunica l'avvio del medesimo al richiedente entro il decimo giorno successivo al ricevimento della domanda. Qualora il numero delle domande pervenute presso una singola Camera di Commercio superi il numero di 100, l'avvio del procedimento è effettuato con la modalità di comunicazione collettiva attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
- D) Le domande irregolari od incomplete sono inammissibili, salvo che l'irregolarità o la incompletezza riguardi dati di cui la Camera di Commercio competente sia già in possesso;
- E) Nel caso di domanda regolare completa qualora il responsabile del procedimento ritenga necessario procedere all'acquisizione di ulteriori dati ed informazioni, provvede alla richiesta, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, assegnando un termine perentorio non superiore a 15 giorni, decorrente dalla data di ricevimento della medesima, decorso il quale il progetto è valutato in base alla documentazione agli atti;
- F) L'attività istruttoria si conclude nel termine di 120 giorni decorrente dalla data di assunzione della domanda al protocollo dell'ufficio designato nell'ambito della Camera di Commercio competente per territorio;
- G) Le Camere di Commercio comunicano alla Regione, entro 15 giorni dall'acquisizione del parere del Comitato Tecnico di cui all'art. 13, comma 1, della l.r. 10/2003, le risultanze dell'attività istruttoria da esse effettuata. In particolare, per le istanze ritenute ammissibili, occorre comunicare: I) il punteggio attribuito al progetto; II) la data di spedizione dell'istanza medesima; III) la data di inizio dell'attività dell'impresa, risultante dal registro delle imprese, in relazione alla quale è stato conseguito uno dei punteggi di cui al punto 10). Per le istanze ritenute inammissibili occorre comunicare la motivazione dell'inammissibilità;
- H) La Giunta Regionale, entro 60 giorni dal ricevimento dei risultati conclusivi dei procedi-

menti da parte di ogni Camera di Commercio, approva la graduatoria unica e la contestuale concessione di contributo alle singole imprese risultanti beneficiarie;

- I) Il provvedimento conclusivo del procedimento è comunicato a cura della Regione ai destinatari entro 30 giorni dall'adozione, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento;

### **12) Casi di inammissibilità:**

- A) Domanda presentata con modalità diverse da quelle stabilite al punto 4 lettera A);
- B) Domanda non presentata alla Camera di Commercio competente per territorio, individuata ai sensi del punto 1) lettera A);
- C) Domanda spedita fuori dei termini fissati al punto 4) lettera C) del presente atto;
- D) Domanda irregolare od incompleta, salvo che ricorrano le condizioni previste al punto 11 lettera D) ultimo capoverso;
- E) Domanda presentata da imprese diverse da quelle indicate al punto 5) lettere A), B), C);
- F) Domanda presentata da impresa sprovvista anche di uno solo dei requisiti indicati al punto 6);
- G) Progetti che risultino già avviati alla data di presentazione della domanda;
- H) Progetti non conformi alle prescrizioni indicate al punto 7);
- I) Progetti che risultino già finanziati con altre agevolazioni pubbliche;
- J) Impresa che abbia ottenuto negli ultimi tre anni, calcolati a far data dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del presente provvedimento, aiuti de minimis superiori a 100.000,00 euro;

### **13) Erogazione del contributo:**

- A) L'Unioncamere liguri, dopo che la Giunta regionale con propria deliberazione ha approvato la graduatoria unica e la contestuale con-

cessione di contributo alle singole imprese risultanti beneficiarie, provvede all'erogazione delle provvidenze sulla base delle comunicazioni rese dalle Camere di Commercio in ordine all'avvenuto adempimento, da parte dei beneficiari medesimi degli obblighi ad essi imposti dal successivo punto 14 lettera C) del presente atto;

- B) I fondi per la liquidazione delle provvidenze sono trasferiti dalla Giunta Regionale alle Camere di Commercio;
- C) Le disponibilità finanziarie possono essere integrate mediante l'apporto di risorse proprie da parte delle stesse Camere di Commercio o di altri soggetti pubblici o privati;
- D) I beneficiari che intendono rinunciare in tutto od in parte all'esecuzione dell'intervento debbono darne immediata comunicazione a mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno, alla competente Camera di Commercio.
- Per gli interventi realizzati solo parzialmente ma risultanti funzionali alle finalità del progetto, potrà essere erogato un contributo proporzionale all'investimento realizzato;

#### **14) Obblighi dei beneficiari:**

##### **Comuni a tutti i beneficiari**

- A) L'iniziativa assistita con il contributo regionale deve essere conforme al progetto dichiarato ammissibile e realizzata entro il termine perentorio di 6 mesi, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione;
- B) Il beneficiario, per ottenere la liquidazione del contributo, dovrà presentare alla Camera di Commercio, entro il termine perentorio stabilito dalla lettera A) del presente punto 14, la seguente documentazione:
- a) le fotocopie delle fatture munite di regolare quietanza, corredate da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 contenente:

I. l'attestazione che le fotocopie delle fattu-

re sono conformi agli originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari e che la documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'intervento finanziato;

II. l'attestazione che le fatture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli evidenziati;

- C) Il beneficiario, fatto salvo il caso di cessione dell'azienda, non può trasferire la proprietà dei beni oggetto dell'agevolazione regionale per un periodo di almeno tre anni, decorrente dalla data di erogazione del contributo;
- D) L'indicazione dell'istituto di credito prescelto per il deposito del contributo con le relative coordinate bancarie ed il numero di conto corrente.

##### **Specifici per coloro che abbiano acquistato ed installato gli impianti di videosorveglianza:**

- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante:
- I. l'osservanza delle regole dettate dal Garante per la protezione dei dati personali (cd privacy) con particolare riguardo all'avvenuta esposizione, all'interno ed all'esterno dell'esercizio di un cartello che informi i cittadini, in maniera chiara anche se sintetica, della presenza di telecamere e dei diritti che essi possono esercitare sui propri dati;
- II. l'osservanza, per il beneficiario che abbia personale dipendente, dell'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

##### **Specifici per coloro che abbiano acquistato ed installato gli impianti assoggettati alla Legge 46/90:**

- la dichiarazione di conformità degli apparecchi realizzati alla normativa vigente, rilasciata al committente dall'impresa installatrice.

#### **Parte II**

##### **"Procedimento relativo alla revoca ed alla riduzione del contributo"**

- 1) Ente competente ad espletare l'attività istruttoria:**

A) Camera di Commercio che ha esaminato la domanda di contributo;

**2) Ente ed organo competenti all'adozione del provvedimento finale:**

A) Regione Liguria;

B) Giunta Regionale;

**3) Durata del procedimento:**

A) 180 giorni, decorrenti dalla data in cui la Camera di Commercio ha notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere ovvero dal primo atto d'impulso;

**4) Revoca del contributo**

A) La Giunta Regionale, sulla base delle motivazioni trasmesse dalla Camera di Commercio, delibera la revoca del contributo e, nei casi in cui questa intervenga dopo la liquidazione dello stesso, anche il recupero della somma liquidata e degli interessi legali maturati dalla data di erogazione fino a quella di restituzione:

a) quando il beneficiario non abbia adempiuto ad uno degli obblighi prescritti dal punto 14 del presente atto;

b) quando il beneficiario abbia ottenuto per il progetto finanziato con il contributo previsto dalla L.R. 10/2003 altre agevolazioni da parte di soggetti pubblici;

c) quando il beneficiario abbia presentato dichiarazioni risultate non veritiere;

**5) Riduzione del contributo**

A) La Giunta Regionale, sulla base degli elementi trasmessi dalla Camera di Commercio, delibera la riduzione proporzionale della provvidenza concessa e l'eventuale recupero della somma non dovuta e dei relativi interessi legali maturati dalla data di erogazione fino a quella di restituzione quando il beneficiario abbia realizzato un investimento inferiore a quello per il quale il beneficio è stato attribuito;

**6) Disposizioni procedurali**

A) La fase istruttoria del procedimento diretto

ad accertare la sussistenza delle condizioni per la revoca o la riduzione del contributo viene effettuata dalla Camera di Commercio competente;

B) Il predetto procedimento è attuato nel rispetto delle norme di cui alla L.R. 8/1991 ed al regolamento regionale 4 luglio 1994 n. 2 e successive modifiche;

C) Il responsabile del procedimento ne comunica l'avvio entro 10 giorni dalla sua designazione, dandone adeguata motivazione;

D) Il beneficiario del contributo e gli altri soggetti indicati dall'art. 11 della L.R. 8/1991 hanno diritto di intervenire nel procedimento con le modalità e nel rispetto dei termini di cui al successivo art. 12;

E) L'istruttoria ha la durata di 130 giorni;

F) La Camera di Commercio comunica alla Regione, entro 10 giorni dalla conclusione dell'istruttoria, la motivazione della revoca o della riduzione e della reiezione delle memorie o dei documenti eventualmente presentati ai sensi del sopracitato art. 12;

G) La Giunta Regionale, entro 40 giorni dal ricevimento delle risultanze istruttorie, delibera la revoca o la riduzione del contributo e l'eventuale recupero della somma dovuta e dei relativi interessi legali maturati dalla data di erogazione fino a quella di restituzione;

H) Il provvedimento conclusivo del procedimento è comunicato ai destinatari a cura della Regione entro 20 giorni dall'adozione.

Allegato B

**MODELLO DI DOMANDA**

Marca da bollo

Alla Camera di Commercio  
della Provincia di

.....

Oggetto: Domanda di finanziamento ai sensi della L.R. 10/2003

Il/La sottoscritto/a: .....



nato a ..... (Prov.) il .....  
 residente in .....  
 Via ..... n. .... (C.A.P. ....)  
 in qualità di legale rappresentante dell'impresa ..  
 .....  
 codice fiscale ..... Partita I.V.A. ....  
 avente sede legale in ..... (Provincia ....)  
 Via ..... n. .... C.A.P. ....

**CHIEDE**

La concessione del contributo in conto capitale previsto dalla L.R. 12 marzo 2003 n. 10 per la realizzazione del progetto di investimento descritto nella documentazione allegata alla presente domanda da effettuarsi nell'esercizio ubicato in ..... (Comune) via ..... C.A.P. .... il cui importo ammonta ad € .....

All'uopo consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l'uso di atto falso costituiscono reato ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed importano l'applicazione della sanzione penale

**DICHIARA**

Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000

1. Di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano la concessione, la revoca e la riduzione del contributo richiesto;
2. Che i dati e le informazioni contenuti nella presente domanda e nella documentazione allegata sono corrispondenti al vero;
3. Che l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei

propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;

4. Che l'impresa, per il progetto di investimento oggetto della presente domanda:

- Non ha richiesto né ottenuto altre agevolazioni comunitarie, statali, regionali o di altri enti pubblici;

oppure

- Ha richiesto altra agevolazione pubblica per la quale ha inoltrato all'Ente concedente la dichiarazione di rinuncia di cui alla copia allegata;

5. Che l'impresa è di piccola o media dimensione secondo le definizioni contenute nel D.M. 18.09.1997, per le imprese di produzione, e nel D.M. 27.10.1997 per le imprese di servizi;

6. Che l'impresa è iscritta al registro delle imprese;

7. Che l'impresa esercita la seguente attività: commerciale; turistica; artigianale;

8. Che l'impresa non ha beneficiato nell'ultimo triennio di altre agevolazioni "de minimis";

oppure

Ha beneficiato nell'ultimo triennio di altre agevolazioni de minimis ai sensi delle seguenti normative:

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE	ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE	IMPORTO IN LIRE	IMPORTO IN EURO



## SI IMPEGNA

1. A rispettare le disposizioni che disciplinano la concessione, la revoca e la riduzione del contributo;
2. A fornire alla Camera di Commercio ogni documento e informazione richiesti dalla stessa;
3. A consentire alla Camera di Commercio di effettuare le verifiche, le indagini ed i controlli che la stessa riterrà necessari ai fini di accertare la piena osservanza delle disposizioni vigenti in tema di concessione, riduzione e revoca del contributo di cui alla L.R. 10/2003;
4. A dare tempestiva comunicazione alla Camera di Commercio di qualsiasi variazione sopravvenuta rilevante, comunque, ai fini del procedimento.

Luogo e data

Firma del legale rappresentante

.....

- La firma viene apposta allegando copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 45.
- Si allegano alla presente domanda i documenti prescritti dal punto 9) dell'allegato A) parte I della deliberazione della Giunta Regionale n. . . . . del .....

Allegato C)

CAMERA DI COMMERCIO DELLA PROVINCIA DI.....

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del regolamento regionale 4 luglio 1994 n. 2 come sostituito dall'articolo 1 del regolamento regionale 21 agosto 1996 n. 5.

In relazione ai procedimenti per la concessione dei contributi di cui alla L.R. 10/2003, si rende noto che:

- L'Ente competente ad effettuare l'attività

istruttoria è la Camera di Commercio della Provincia di.....;

- La struttura competente è.....;
- Il responsabile del procedimento è.....;
- La fase istruttoria del presente procedimento ha la durata di 120 giorni, decorrenti dalla data di assunzione della domanda al protocollo dell'ufficio ai sensi dell'articolo 2 comma 1 di cui al regolamento regionale 4 luglio 1994 n. 2;
- È consentito prendere visione degli atti e dei documenti relativi al procedimento secondo le modalità ed i limiti previsti nella circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 88847/326 del 27 luglio 1992 nei giorni ..... in via ..... piano ....., stanza .....

### DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E PROMOZIONE

07.10.2004

N. 2060

**Reg. (CE) n. 1493/99, DGR n. 479 del 21.05.2002 e decreto del Dirigente n. 2654 del 12.12.2002 relativi alla autorizzazione e assegnazione di diritti di nuovo impianto. Ulteriore assegnazione.**

IL DIRIGENTE

Visti i Reg.ti (CE) n. 1493/99 del Consiglio del 17 Maggio 1999, relativo all'Organizzazione Comune del Mercato (OCM) del settore vitivinicolo e n. 1227 della Commissione del 31 Maggio 2000, che stabilisce le modalità di applicazione del suddetto Reg. (CE) n. 1493/99 e che permettono la concessione di diritti di nuovo impianto di vigneti;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 479 del 21.05.2002 così come modificata con DGR n. 1145 del 11.10.2002 che approva il bando di attuazione per il citato regolamento comunitario 1493/99 per la Regione Liguria;

Visto il Decreto del Dirigente dell'Ufficio Qualità delle Produzioni e Assistenza Tecnica n. 2654 del 12.12.2002 "Reg. CE n. 1493/99 e DGR n. 479 del 21.05.2002 e DGR n. 1145 del 11.10.2002 relativi all'autorizzazione di nuovi impianti di vigneti. Approvazione graduatoria di assegnazione" con il quale si approva la graduatoria delle ditte che possono ottenere l'autorizzazione all'impianto di nuovi vigneti ai sensi del Reg. CE n. 1493/99;

Visto in particolare il punto 4 del dispositivo del sopracitato Decreto del Dirigente n. 2654/02 che prevede che in caso di mancato pagamento da parte dei beneficiari per ottenere l'autorizzazione all'impianto di nuovi vigneti l'assegnazione sia revocata e le superfici disponibili successivamente assegnate nel rispetto della graduatoria;

Viste le note agli atti delle sedi del Servizio Coordinamento Funzioni Ispettive in agricoltura (Genova: nota prot. 1359 del 24.04.2003, Spezia: nota prot. 2130 del 16.06.2003, Savona: nota prot. 3212 del 16.06.2003, Imperia: nota prot. 2460 del 23.07.2004) che notificano la revoca, ai sensi del citato Decreto n. 2654/02, della assegnazione di diritti di impianto vigneto per un totale di metri quadri 52.9111;

Preso atto che i produttori presenti nella graduatoria di assegnazione di cui al sopracitato Decreto del Dirigente n. 2654/02 e successive modifiche (Decreto n. 166 del 10.02.2003 e Decreto n. 188 del 12.02.2003) per i quali non c'era stato un grado di soddisfacimento della domanda di superficie di nuovo impianto del 100% sono in ordine di punteggio decrescente i seguenti:

Progr.	Nome richiedente	Giovane agricoltore	Superficie Richiesta (mq) (A)	Superficie assegnata con decreto n. 2654/02 (mq) (B)	Superficie richiesta rimanente (mq) (A-B)	Tipologia Vino
1	MAGLIONE Bartolomeo	SI	20.180	15.611	<b>4.569</b>	Riviera Ligure Di Ponente
2	RONDELLI Roberto	SI	23.975	15.611	<b>8.364</b>	Rossese Di Dolceacqua
3	FADA Deborah	SI	25.000	15.610	<b>9.390</b>	Rossese Di Dolceacqua
4	LUCHETTA Cristian	SI	23.100	15.611	<b>7.489</b>	Rossese Di Dolceacqua
5	PONZIGLIONE Germana	NO	11.287	10.611	<b>676</b>	Rossese Di Dolceacqua
6	CAPPATO Lorenzo	NO	40.490	10.610	<b>29.880</b>	Riviera Ligure Di Ponente
7	GIORDANO Bartolomeo	NO	16.009	10.611	<b>5.398</b>	Riviera Ligure Di Ponente
8	VENTURA Emilia	NO	25.000	10.610	<b>14.390</b>	Riviera Ligure Di Ponente
9	GERTSCH Friedrich	NO	13.978	10.611	<b>3.367</b>	Rossese Di Dolceacqua
10	UGLIETTI Giuseppe	NO	29.930	10.610	<b>19.320</b>	Rossese Di Dolceacqua
<b>TOTALE</b>					<b>102.843</b>	

Ritenuto, per tanto necessario provvedere alla assegnazione dei diritti disponibili tra i beneficiari di cui sopra;

DECRETA

1. Di approvare la graduatoria delle ditte che possono ottenere l'autorizzazione all'impianto di nuovi vigneti ai sensi del Reg. CE n. 1493/99 e delle DGR n. 479 del 21.05.2002 e DGR n. 1145 del 11.10.2002 per le superficie desunte dal seguente prospetto:

Progr.	Nome richiedente	Giovane agricoltore	Superficie assegnata (mq)	Importo (EURO)	Tipologia Vino
1	MAGLIONE Bartolomeo	SI	<b>4.569</b>	0	Riviera Ligure Di Ponente
2	RONDELLI Roberto	SI	<b>8.364</b>	0	Rossese Di Dolceacqua
3	FADA Deborah	SI	<b>9.390</b>	375,6	Rossese Di Dolceacqua
4	LUCHETTA Cristian	SI	<b>7.489</b>	299,56	Rossese Di Dolceacqua
5	PONZIGLIONE Germana	NO	<b>676</b>	27,04	Rossese Di Dolceacqua
6	CAPPATO Lorenzo	NO	<b>22.423</b>	896,92	Riviera Ligure Di Ponente
7	GIORDANO Bartolomeo	NO	<b>0</b>	0	Riviera Ligure Di Ponente
8	VENTURA Emilia	NO	<b>0</b>	0	Riviera Ligure Di Ponente
9	GERTSCH Friedrich	NO	<b>0</b>	0	Rossese Di Dolceacqua
10	UGLIETTI Giuseppe	NO	<b>0</b>	0	Rossese Di Dolceacqua
		TOTALE	<b>52.911</b>	1.599,12	

2. Il Servizio Ispettorato Funzioni Agricole notificherà con lettera raccomandata il presente provvedimento secondo le modalità previste nella DGR n. 479 del 21.05.2002.
3. Il numero del Conto Corrente Postale intestato alla Regione Liguria sul quale gli interessati potranno effettuare i pagamenti dell'importo indicato nella graduatoria di cui sopra è il c/c Postale 526160 (con l'indicazione della causale: Concessione di diritti di impianto delle superfici vitate - Reg. (CE) n. 1493/99 e DGR n. 1427/00). Il pagamento dovrà essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica di cui al punto 2.
4. In caso di mancato pagamento l'assegnazione è revocata e le superfici disponibili sono successivamente assegnate nel rispetto dell'ordine in graduatoria.
5. La Regione, ai sensi della DGR n. 479 del 21.05.2002 e DGR n. 1145 del 11.10.2002, dietro l'invio da parte del beneficiario del bollettino di avvenuto pagamento, provvede al rilascio delle prescritte autorizzazioni nominative a ciascun richiedente entro 60 giorni dalla

notifica del provvedimento di approvazione agli interessati.

6. Nel caso di non utilizzo del diritto di impianto dopo la seconda campagna viticola a partire da quella di approvazione (entro il 31 luglio 2007) i diritti rientrano d'ufficio nella Riserva Regionale come indicato nell'allegato della DGR n. 479 e inoltre i beneficiari non possono chiedere la restituzione dell'importo pagato per il diritto non utilizzato.
7. Il presente provvedimento sarà pubblicato "per estratto" sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ed inviato al Ministero per le Politiche Agricole.
8. Di dare atto che contro il presente provvedimento può essere fatto ricorso al TAR Liguria o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione, notifica o comunicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE  
Marcello Storace

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE  
E PROMOZIONE**

05.10.2004

N. 2061

**Attuazione del Reg. (CE) n. 1389/2004 del 30.07.2004 e modifica DGR n. 1270 del 21.10.2002 e DGR n. 164 del 14.02.2003 relativi alla Regolarizzazione vigneti. Determinazioni.**

IL DIRIGENTE

Visti i Reg.ti (CE) n. 1389/2004 della Commissione del 30.07.2004 e n. 2191/2002 della Commissione del 10.12.2002 che modificano il Reg. (CE) n. 1227/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda il potenziale produttivo;

Considerato che il citato Reg. (CE) n. 1389/2004 dispone all'art. 1 di prorogare al 31 luglio 2005 la data entro la quale regolarizzare le superfici vitate piantate irregolarmente ai sensi dell'art. 2 del Reg. (CE) 1493/1999;

Vista la DGR n. 1270 del 21.10.2002 "Regolarizzazione delle superfici vitate. Integrazione alla DGR n. 1427 del 22.10.2000" così come modificata dalla DGR n. 164 del 14.02.2003 dove vengono fissate le scadenze all'istruttoria delle domande di regolarizzazione delle superfici vitate in base alla data di scadenza per l'assunzione dell'atto di regolarizzazione indicata come il 31 marzo 2003 dall'articolo 1 del Reg. Ce n. 2191/2002;

Ritenuto per tanto necessario provvedere alle conseguenti determinazioni che tengano conto della proroga disposta con Reg. (CE) n. 1389/2004;

DECRETA

1. di stabilire per i motivi in premessa indicati quanto segue:

- a) il provvedimento di concessione della deroga di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del Reg. (CE) 1493/1999, deve essere rilasciato all'interessato entro la data di scadenza del 31 luglio 2005;

b) a seguito di quanto disposto alla precedente lettera a) si indicano le seguenti scadenze:

- presentazione delle domande di deroga con la relativa documentazione, per i vigneti impiantati prima dell'1 settembre 1998, entro il 15 giugno 2005;

- trasmissione alla corrispondente sede provinciale dell'Ufficio Coordinamento Funzioni Ispettive del bollettino di avvenuto pagamento delle somme dovute alla Regione, da parte dei soggetti interessati, entro il termine del 15 luglio 2005;

c) il conto corrente per il versamento delle somme è il c.c. postale n. 526160 intestato alla Regione Liguria - Tesoreria Regionale (Regolarizzazione delle superfici vitate non regolamentari - Reg (CE) n. 1493/99, DGR n. 1427/00), che verranno attribuite al Capitolo del bilancio 2505 "recuperi e rimborsi di natura diversa";

2. di inviare il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
3. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
4. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione, notifica o comunicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE  
Marcello Storage

**PROVINCIA DI GENOVA  
AREA 08 - AMBIENTE**

La Ditta Zuccharino Mauro ha presentato in data 15.01.2004 istanza di concessione in sanatoria di derivazione acqua dal Rio Cagnola in Comune di Isola del Cantone per mod. 0,035 ad uso irriguo. D/6152.

IL DIRIGENTE  
dott.ssa Paola Fontanella

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE  
DERIVAZIONI ACQUA  
E LINEE ELETTRICHE  
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

21.09.2004

N. 5455

**Pratica D/3314. Corso d'acqua: T. Lavagna. Richiedente: Arata Vera. Domanda: in data 29.12.2003 di rinnovo di concessione di derivazione idrica in comune di Cicagna ad uso irriguo.**

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

Art. 1) Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta Arata Vera il rinnovo della concessione per derivare dalla sponda destra del Torrente Lavagna, in località Quartaie, all'altezza del mappale n. 49 compreso nel foglio n. 2 del N.C.T. del comune di Cicagna, una portata non superiore a moduli 0,0004 (l/s 0,04) di acqua per uso irriguo.

omissis

IL DIRIGENTE

dott.ssa Paola Fontanella

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE  
AREA 05 URBANISTICA  
E PIANIFICAZIONE GENERALE  
E DI SETTORE  
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

13.10.2004

N. 4649/91517

**Comune di Zoagli - Variante al P.R.G. relativa alla previsione della strada comunale di collegamento tra la frazione di Semorile ed il passo dell'Anchetta.**

IL DIRETTORE

omissis

DISPONE

1. l'approvazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 85 - comma 1, lett. b), punto 1) della L.R. 36/1997, della Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Zoagli relativa alla previsione della strada comunale di collegamento tra la frazione di Semorile ed il passo dell'Anchetta, adottata con D.C.C. n. 66 del 27.11.2002, con la prescrizione dianzi indicata concernente l'introduzione dell'art. 25 bis nelle Norme di Attuazione dello stesso P.R.G., per la disciplina relativa alla progettazione e realizzazione della medesima strada;
2. di demandare a successivi e separati provvedimenti, il rilascio della autorizzazione paesistico-ambientale dell'opera pubblica relativa alla nuova viabilità comunale, sulla base di un progetto definitivo conforme alle disposizioni di cui all'art. 25 bis della Norme di Attuazione del P.R.G., introdotto con la prescrizione urbanistica dianzi indicata;
3. che gli elaborati della variante, debitamente vistati e depositati agli atti dell'Area 05 di questa Provincia ed allegati al presente Provvedimento quali parti integranti e sostanziali, sono costituiti da:
  - Relazione di inquadramento urbanistico;
  - Relazione tecnica;
  - Tav. 2: Corografia dei luoghi;
  - Relazioni geologiche;
4. che il presente Provvedimento sia reso noto mediante:
  - pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, a cura dell'Amministrazione Provinciale e all'Albo Pretorio della Provincia;
  - affissione, con i relativi allegati ed elaborati, a libera visione del pubblico presso la Segreteria del Comune di Zoagli, a norma dell'art. 10, 6° comma, della L. 1150/1942.

IL DIRETTORE DI AREA

arch. Pier Paolo Tomiolo



**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE  
AREA 12 - VIABILITÀ E  
DEMANIO STRADALE  
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

11.10.2004

N. 5926/113552

**AP/223. SP. n. 66 di Sciarborasca. Lavori di adeguamento funzionale del tratto di arteria compreso tra i km. 7+000/7+700 in Comune di Cogoleto. Determinazione in via provvisoria dell'indennità di esproprio.**

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del T.U. "Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e l'art. 36 dello Statuto della Provincia di Genova;

Visto altresì l'art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01;

omissis

DISPONE

1. le indennità da corrispondere, a titolo provvisorio, alle ditte proprietarie degli immobili interessati dai lavori in oggetto e censiti nel NCT del Comune di Cogoleto, sono determinate - ai sensi dell'art. 39 della legge 25.06.1865, n. 2359 - così come segue:

omissis

I dati di identificazione degli immobili e delle ditte, nonché le relative indennità provvisorie di esproprio, parte integrante del p. 1) del suddetto provvedimento, sono in visione presso l'Ufficio Espropri della Provincia di Genova - Largo F. Cattanei, 3.

IL DIRIGENTE  
dott. Mauro Cuttica

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
SETTORE DIFESA DEL SUOLO  
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

30.09.2004

N. 7224

**Corso d'acqua Torrente Sansobbia - Frazione Ellera - Comune di Albisola Superiore. Licenza di attingimento per derivare una quantità d'acqua di moduli 0,01 (l/sec 1,00) per 8 ore al giorno - dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 ad uso irriguo. Pratica n. 8/04 - Identificativo: 10420026 - Richiedente: sig.ra Rossello Francesca.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

DECRETA

di rilasciare ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i., per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, alla Sig.ra Rossello Francesca la licenza annuale di attingimento per derivare dal Torrente Sansobbia in Località Piano, Frazione Ellera del Comune di Albisola Superiore nel Bacino del Torrente Sansobbia una quantità d'acqua di moduli di mod. 0,01 (l/sec 1,00) ad uso irriguo per complessive 8 ore al giorno - dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 e per irrigare mq. 9.160 circa di terreno contraddistinto al N.C.T. al Fg. n. 13 - Mappali n. 389 e 391 al Fg. n. 19 - Mappali n. 10 e 12 in Comune di Albisola Superiore per il periodo dal 01 gennaio al 31 dicembre per un anno a decorrere dalla data di rilascio della presente Licenza alle seguenti condizioni:

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
dott. ing. Adriano Faroppa

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
SETTORE DIFESA DEL SUOLO  
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

13.10.2004

N. 7556

**Richiedente: sig. Fracchia Luciano - Licenza annuale di attingimento d'acqua ad uso irriguo per un anno a decorrere dal 13.10.2004 in Comune di Roccavignale - località Valzemola, una quantità d'acqua di moduli 0,005 (l/sec 0,5) per tre ore e mezza giornaliere dalle ore 8,00 alle ore 9,30 e dalle ore 18,00 alle ore 20,00 - Riferimento prat. 6/04 - Identificativo: I0420018.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

DECRETA

di rilasciare ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i., per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, al sig. Fracchia Luciano la licenza annuale di attingimento per derivare dal Torrente Zemola nel bacino del Fiume Bormida di Millesimo in Località Valzemola - Comune di Roccavignale una quantità d'acqua di moduli 0,005 (l/sec 0,5) ad uso irriguo, al fine di irrigare mq. 1450 circa di terreno contraddistinto al N.C.T. a Foglio n. 8 - Mappali 237 del Comune di Roccavignale per complessive n. 3 1/2 ore al giorno (dalle ore 8,00 alle ore 9,30 e dalle ore 18,00 alle ore 20,00) per un anno a decorrere dalla data di rilascio della presente Licenza alle seguenti condizioni:

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

dott. ing. Adriano Faroppa

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
SETTORE DIFESA DEL SUOLO  
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

18.10.2004

N. 7656

**R.D. 11.12.1933 n. 1775 e successive**

**modifiche ed integrazioni. Concessione ai sensi dell'art. 4 del R.D. 1775/1933 e s.m.i. per derivare da nr. 3 pozzi nel Bacino del T. Carenda in Comune di Ceriale una quantità d'acqua di moduli 0,39495 (l/sec 39,50) ad uso irriguo - Rif. 2580/R-99. Classifica 013.005.001 - Pratica n. 193/03 - Id.: 10400137 - Concessionario: Comune di Ceriale.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

DECRETA

1. ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i., per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, al Comune di Ceriale è concesso ai sensi dell'art. 4 R.D. 1775/1933 e s.m.i. di derivare da nr. 3 pozzi nel Bacino del T. Carenda in Comune di Ceriale una quantità d'acqua di moduli 0,39495 (l/sec 39,50) ad uso irriguo per irrigare i terreni contenuti nel Catastino delle Utenze allegato al presente Disciplinare aventi una superficie complessiva di circa mq. 789.918;
2. la suddetta concessione è accordata per anni quaranta successivi, continui e correnti dalla data del 10.08.1999, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel disciplinare n. 10613 di repertorio in data 15.10.2004 e verso il pagamento del canone minimo annuo di euro 15,65 (Rif. anno 2001), a decorrere dal 01.01.2001, oltre i versamenti specificati nell'art. 12 del suddetto disciplinare ed eventuali sovrimposte, sovracani o addizionali nonché aggiornamenti previsti dalla legge fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere i canoni arretrati dal 10.08.1999 al 31.12.2000 all'agenzia del demanio

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

dott. ing. Adriano Faroppa



**DECRETO DEL DIRIGENTE  
SETTORE VIABILITÀ  
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE  
ED ESPROPRI  
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

13.10.2004

N. 7579

**Comune di Savona - Lavori di allaccio alla viabilità di Corso Ricci, proseguimento strada del P.R.U. di Lavagnola nell'ambito dei lavori di sistemazione strade, rifacimento pavimentazioni e marciapiedi e interventi vari di riqualificazione nelle zone periferiche. Decreto di integrazione e sostituzione del decreto n. 1587 del 01.03.2004 di determinazione dell'indennità provvisoria.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

decreta l'integrazione e sostituzione, per quanto esposto in premessa, con il presente decreto del decreto di determinazione dell'indennità provvisoria n. 1587 del 01.03.2004;

la corresponsione delle indennità a titolo provvisorio, a favore degli aventi diritto, per l'espropriazione degli immobili interessati dalla realizzazione delle opere di cui all'oggetto

omissis

il Comune di Savona, quale Ente promotore della procedura, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
VIABILITÀ

arch. Enrico Pastorino

**DETERMINAZIONE  
DEL DIRIGENTE SERVIZIO  
OPERE IDRAULICHE  
RISORSE IDRICHE  
E LINEE ELETTRICHE  
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

08.10.2004

N. 592

**Pratica n. 4965 - Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali per la realizzazione di una barriera acustica in pannelli d'alluminio per un'altezza complessiva di m. 4,00 rispetto al piano stradale attraversante il torrente Mazzoni, nel Comune di Follo. Ditta: Salt S.p.A.**

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

- 1) il rilascio alla ditta Salt Spa fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, dell'autorizzazione ai fini idraulici e demaniali per la realizzazione di una barriera acustica in pannelli d'alluminio per un'altezza complessiva di m. 4,00 rispetto al piano stradale attraversante il torrente Mazzoni, nel Comune di Follo, in conformità dei disegni visti da questo Servizio.

omissis

IL DIRIGENTE

dott. ing. Giotto Mancini

**DETERMINAZIONE  
DEL DIRIGENTE SERVIZIO  
OPERE IDRAULICHE  
RISORSE IDRICHE  
E LINEE ELETTRICHE  
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

08.10.2004

N. 593

**Pratica n. 4793 - Concessione dema-**

**niale per il mantenimento di un guado sul torrente Castagnola lungo la strada comunale Costa - Rovereto - Castagnola, nel Comune di Framura. Ditta: Comune di Framura.**

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

- 1) il rilascio alla ditta Comune di Framura, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, della concessione demaniale per il mantenimento di un guado sul torrente Castagnola lungo la strada comunale Costa - Rovereto - Castagnola, nel Comune di Framura, in conformità dei disegni vistati da questo Servizio;

omissis

IL DIRIGENTE

dott. ing. Giotto Mancini

---

**DETERMINAZIONE  
DEL DIRIGENTE SERVIZIO  
OPERE IDRAULICHE  
RISORSE IDRICHE  
E LINEE ELETTRICHE  
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

18.10.2004

N. 609

**Deroga n. 274/284 - Corso d'acqua: Canale della Rizzola (Fosso dei Cerri) inerente il rilascio della deroga alla distanza di rispetto spondale, di cui all'articolo 26 comma 2 lettera b) della L.R. n. 9 del 28 gennaio 1993, alla ditta Colombo Danila relativa alla costruzione di due palazzine ed un fabbricato bifamiliare in sponda sinistra del Canale della Rizzola sito nel Comune di Bolano fg. 11 mappali 341, 342, 132, 131, 1115, 1101, 1102, 1084, 1103 ubicato in località Venanzola del Comune di Solano, (Deroga 274) ed alla ditta Garabini Ferdinando, Garabi-**

**ni Renzo e Camilli Giulietta relativa alla costruzione di n. 3 edifici ad uso residenziale in sponda destra del Canale della Rizzola in Comune di Bolano fg. 11 mappali 127, 128, 1262, 1267 località Venanzola del Comune di Bolano (Deroga 284).**

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

- Il rilascio della deroga di rispetto spondale, connessa alle opere previste negli elaborati di progetto vistati da questo Servizio, alla ditta Colombo Danila relativa alla costruzione di due palazzine ed un fabbricato bifamiliare in sponda sinistra del Canale della Rizzola sito nel Comune di Bolano fg. 11 mappali 341, 342, 132, 131, 1115, 1101, 1102, 1084, 1103 ubicato in località Venanzola del Comune di Bolano (Deroga 274) ed alla ditta Garabini Ferdinando, Garabini Renzo e Camilli Giulietta relativa alla costruzione di n. 3 edifici ad uso residenziale in sponda destra del Canale della Rizzola in Comune di Bolano fg. 11 mappali 127, 128, 1262, 1267 località Venanzola del Comune di Bolano (Deroga 284) ad una distanza non inferiore a ml. 3,00 dal piede dell'opera di protezione spondale ed a ml. 10,00 dal piede delle arginature previste in progetto e comunque dal limite della proprietà demaniale.
- La sostituzione del foglio di norme datato 08.06.2004 allegato alla determinazione n. 346 del 14.06.2004 con quello allegato alla presente determinazione.

omissis

p. IL DIRIGENTE

IL FUNZIONARIO DELEGATO

dott. ing. Maurizio Bertoni

---

**AUTORIZZAZIONE DELLA  
COMUNITÀ MONTANA  
ALTA VAL POLCEVERA**

14.10.2004

N. 4295

**Legge Regionale 21.07.1988 n. 30 art.**

**1 lett. c) e Legge 18.06.1931 n. 987. Autorizzazione impianto vivaio, vendita di sementi, piante e parte di piante. Richiedente: Gambaro Andrea legale rappresentante della GMC S.r.l. con sede in Genova Piazza Carlo Forte 6 - 7 - 8 - R.**

Vista l'istanza del sig. Gambaro Andrea, legale rappresentante della GMC S.r.l., relativa all'esercizio sito in Genova P.zza Carlo Forte 6 - 7 - 8 R, tesa ad ottenere l'autorizzazione alla vendita di sementi, piante e parte di piante di cui alla L.R. 21.07.1983 n. 30 art. 1 lett. c) e Legge 16.06.1931 n. 987;

Vista la deliberazione della G.R. n. 4174 in data 06.12.1996 con la quale questa Comunità Montana è stata individuata quale Ente delegato ad operare in materia di agricoltura e foreste sul territorio del Comune di Genova;

Vista la convenzione intercorrente con il Comune di Genova;

Visto l'art. 51 comma 3 lett. f) della legge 08.06.1990 n. 142 come introdotto dall'art. 6 comma 2 della legge 15.05.1997 n. 127;

Visto l'art. 21, comma 3 lett. e) dello Statuto;

Vista la deliberazione n. 150 in data 03.06.1997 della Giunta Esecutiva della Comunità Montana;

Vista la legge 18.06.1931 n. 987 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento approvato con R.D. 12.10.1933 n. 1700;

Visto il D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;

Vista la L.R. 21.07.1983 n. 30;

Vista la L.R. 21.01.1998 n. 2, punto n. 26;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Agricoltura e Forestazione della Comunità Montana secondo il quale l'azienda è idonea all'impianto vivaio, alla vendita di sementi, piante e parte di piante.

**SI AUTORIZZA**

- 1) il sig. Gambaro Andrea, legale rappresentante della GMC S.r.l. con sede legale in Genova Piazza Carlo Forte, alla vendita di sementi, piante e parte di piante nell'esercizio sito in Genova, P.zza Carlo Forte 6 - 7 - 8 - R.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
dr. Bruno Piombo